T600

Disposizioni accessorie comuni di tariffa per il Servizio diretto nazionale e le comunità

Edizione 01.06.2026

Alliance SwissPass Länggassstrasse 7 3012 Berna Tel +41 31 359 22 40
info@allianceswisspass.ch allianceswisspass.ch

Modificazioni valide dal 01.06.2026

Cifra	Modifiche
Intera tariffa	Adattamenti redazionali
3.6.2.2	Aggiunta: di principio la tariffazione del Ticketing automatico è fatta sulla base dei dati dell'orario.
7.3.2	Carico in proprio di biciclette: sotto i mezzi di locomozione trasportati gratis, è indicato che le bici pieghevoli devono essere ripiegate in maniera «compatta»
7.4	Precisazione: mezzi di locomozione non ammessi, quali i veicoli elettrici tipo Segway: • Mezzi di locomozione elettrici a pedalata assistita elettricamente, senza che si debba pedalare (eccezione sec. le cifre 7.3.1-7.3.3) • Mezzi di locomozione elettrici non previsti per la circolazione su strade pubbliche in Svizzera
13.7.9.3	Precisazione: in caso di RogF/RemitF, in relazione con gli abbonamenti rinnovati in un secondo tempo anche il metà-prezzo vale come abbonamento annuale
14.5	Aggiunto l'abbonamento di comunità annuale

Indice

0 Avvertenze preliminari 6

0.1 Validità 6
0.2 Veicoli, personale 6
0.3 Fermate 6
0.4 Sospensioni dell'esercizio 6
0.5 Modifiche dell'offerta, della tariffa e dei prezzi 6
0.6 Giorni festivi 7
0.7 Trasporto delle persone 7
0.8 Titolo di trasporto 7
0.9 Imposta sul valore aggiunto 7
0.10 Presentazione di un documento d'identità ufficiale 7
0.11 Assicuramento degli introiti / Lotta agli abusi 8
0.12 Obbligo di informazione 8
0.13 Scambio di dati nell'ambito dell'autenticazione 8
0.14 Carte da obliterare 8

1 Campo d'applicazione 9

2 Riduzioni 10

2.1 In generale 10
2.2 Ragazzi fino a 5.99 anni 10
2.3 Ragazzi da 6 a 15.99 anni 10
2.4 Giovani da 16 a 24.99 anni 10
2.5 25enni 10
2.6 Persone anziane (donna e uomo) 10
2.7 Categorie di clienti 11

3 E-Tickets 12

3.1 Disposizioni generali 12
3.2 Biglietti Print@Home 13
3.3 App MobileTicketing 13
3.4 Biglietti SMS 13
3.5 Biglietto singolo associato allo SwissPass 14
3.6 Autorizzazione al viaggio con conteggio successivo del prezzo/Ticketing automatico 14

4 SwissPass 16

4.1 Vendita/Incasso/Emissione 16
4.2 Layout della carta 17
4.3 Danneggiamento/Perdita/Sostituzione 19
4.4 Controllo della carta SwissPass 19
4.5 SwissPass transitorio 20
4.6 Foto 20
4.7 Deposito della carta SwissPass 21
4.8 Disattivazione 21
4.9 SwissPass Mobile 22
4.10 SwissPass con tecnologia RFID 23
4.11 Prezzo 24

5 Cambiamento di classe 25

6 Bagaglio a mano 26

6.1 Definizione 26

6.2 Bagagli a mano esclusi dal trasporto....26

7 Carico in proprio di biciclette o di altri mezzi di locomozione....27

7.1 In generale....27
7.2 Disposizioni particolari delle imprese di trasporto....27
7.3 Biciclette e mezzi di locomozione ammessi....28
7.4 Mezzi di locomozione non ammessi....29
7.5 Biciclette speciali....29
7.6 Offerta di carico in proprio di biciclette....30
7.7 Carico in proprio di biciclette per bambini....31
7.8 Bici a noleggio Rent a Bike....31
7.9 Controllo....31
7.10 Prenotazione per il carico in proprio di biciclette....31
7.11 Responsabilità....32

8 Animali....33

9 Gruppi....34

9.1 Condizioni preliminari....34
9.2 Categorie di clienti....34
9.3 Ordinazione di biglietti per gruppi e prenotazione dei posti....34
9.4 Rimborsi....35
9.5 Cambiamenti di classe....35
9.6 Bagaglio/carico in proprio di biciclette....35

10 Disposizioni per viaggiatori disabili....36

10.1 Definizione....36
10.2 Facilitazione di viaggio....36
10.3 Titoli di trasporto....36
10.4 Carta di accompagnamento....36
10.5 Facilitazioni di viaggio per cani d'utilità/Pass per cani d'utilità....37
10.6 Agevolazione sul Pass bici per gli ausili alla mobilità....40
10.7 Ordinazione telefonica di biglietti per viaggiatori disabili....40
10.8 Modelli....41

11 Militare, Protezione civile, Servizio civile e Polizia....45

11.1 Trasporti militari, della protezione civile e del servizio civile....45
11.2 Polizia in interventi di servizio....45

12 Facilitazioni internazionali di viaggio FIP....46

12.1 Offerta....46
12.2 Cambiamento di classe....46

13 Viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole, abuso, falsificazione....47

13.1 In generale....47
13.2 Corse con autocontrollo....47
13.3 Corse con personale di controllo, senza vendita....50
13.4 Corse con personale di controllo, con vendita....54
13.5 SwissPass dimenticato....60
13.6 Abuso/falsificazione....61
13.7 Supplementi e tasse....63

14 Specchietto delle possibilità di rimborso di titoli di trasporto singoli, di E-Ticket, di abbonamenti sullo SwissPass e di biglietti di gruppo....67

14.3 Panoramica....67

15 Disposizioni in caso di ritardi e soppressioni di corse....73

15.1 Avvertenza preliminare....73
15.2 In generale....73
15.3 Pernottamento....74
15.4 Bagaglio/biciclette....74
15.5 Biglietti internazionali e percorsi esteri....74
15.6 Indennizzo in caso di ritardi e soppressioni di corse....74
15.7 Reclami....76
15.8 Esempi....77

0 Avvertenze preliminari

0.1 Validità

0.1.1 Questa tariffa contiene le disposizioni applicate in comune dalle imprese di trasporto (IT) partecipanti al servizio diretto nazionale (SDN) e dalle comunità elencate nel campo d'applicazione secondo la cifra 1.1.

0.1.2 Questa tariffa dev'essere applicata anche da tutti gli intermediari e i distributori collegati alla piattaforma NOVA.

0.1.3 Ulteriori disposizioni non contenute nella presente tariffa sono disciplinate nelle altre tariffe del SDN o delle comunità. Si applicano le disposizioni di questa tariffa. Disposizioni di tariffa complementari e/o divergenti sono contenute nelle tariffe T651.X delle rispettive comunità.

0.1.4 La presente tariffa è pubblicata in lingua tedesca, francese e italiana. In caso di dubbio fa stato la versione in tedesco.

0.1.5 La presente tariffa ha come base la Legge federale sul trasporto dei viaggiatori (LTP, RS 745.1) e la relativa ordinanza (OTV, RS 745.11).

0.1.6 Si applicano le dichiarazioni sulla protezione dei dati del settore e delle singole imprese di trasporto e comunità.

0.2 Veicoli, personale

0.2.1 Nelle tariffe, quando si parla di «veicoli» e di «personale», si intendono anche i treni, le ferrovie di montagna, i battelli, gli autobus e altri mezzi di trasporto come pure il rispettivo personale.

0.3 Fermate

0.3.1 Si considerano «fermate» le località in cui i veicoli del trasporto pubblico (tp) fermano secondo orario per permettere ai viaggiatori di salire e/o scendere.

0.4 Sospensioni dell'esercizio

0.4.1 In certe stagioni, alcune imprese di trasporto sospendono l'esercizio completamente o su tratte parziali. Durante il periodo di sospensione dell'esercizio, non sono ammessi l'emissione o l'acquisto di titoli di trasporto a destinazione delle fermate situate sulle linee non in esercizio.

0.4.2 Informazioni più particolareggiate sono pubblicate negli orari, negli affissi delle IT e, per il personale della vendita, all'InfoPortal TP (HAFAS Information Manager).

0.5 Modifiche dell'offerta, della tariffa e dei prezzi

0.5.1 Sono riservate modifiche per tutti i dati concernenti le offerte, le tariffe e i prezzi. Le modifiche sono comunicate in Internet al sito www.allianceswisspass.ch.

0.5.2 Qualsiasi modifica di queste disposizioni vale anche per i titoli di trasporto la cui durata di validità è cominciata prima dell'entrata in vigore della modifica.

0.6 Giorni festivi

0.6.1 Sono giorni festivi generali il 1° e 2 gennaio, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, 1° agosto, 25 e 26 dicembre. I giorni festivi cantonali sono pubblicati nelle rispettive tariffe comunitarie.

0.7 Trasporto delle persone

0.7.1 Con il contratto di trasporto di viaggiatori l'impresa si impegna a trasportare contro pagamento una persona da una fermata a un'altra. Il contratto conferisce al viaggiatore il diritto di utilizzare le corse pubblicate nell'orario e le corse speciali accessibili al pubblico.

0.7.2 Con l'acquisto di un titolo di trasporto, di un'autorizzazione al viaggio e/o con l'accesso nel veicolo, il cliente accetta le disposizioni tariffarie vigenti.

0.7.3 Il personale dell'impresa di trasporto è autorizzato a indicare ai viaggiatori i posti da occupare. Ogni viaggiatore può occupare un posto ancora libero; se non lo fa in modo chiaramente visibile, perde il diritto a occuparlo. Per la prenotazione di posti a sedere si applicano le disposizioni secondo la T601.

0.8 Titolo di trasporto

0.8.1 Vale l'obbligo del biglietto prima di iniziare il viaggio. I viaggiatori devono essere in possesso di titoli di trasporto validi prima della effettiva partenza del veicolo. Essi devono conservare i titoli di viaggio originali o l'autorizzazione al viaggio per tutta la durata della corsa ed esibirli e/o consegnarli su richiesta alle persone incaricate del controllo.

0.9 Imposta sul valore aggiunto

0.9.1 I prezzi si intendono IVA inclusa all'aliquota normale di legge.

0.10 Presentazione di un documento d'identità ufficiale

0.10.1 Quando per la verifica delle generalità viene indicata la presentazione di un documento d'identità ufficiale, vale quanto segue:

- Come documenti ufficiali valgono il passaporto, la carta d'identità, il permesso per stranieri
- In casi eccezionali, per la verifica dell'identità si possono accettare la licenza di condurre valida o la carta SwissPass
- Copie fisiche o digitali sono accettate solo in casi eccezionali nella vendita a distanza causa la mancanza di elementi di sicurezza

0.11 Assicuramento degli introiti / Lotta agli abusi

0.11.1 I dati dei clienti e degli abbonamenti servono e sono trattati per l'assicuramento degli introiti (controllo della validità dei titoli di trasporto e di riduzione, incasso, lotta agli abusi, ecc.). Le imprese svizzere di trasporto sono autorizzate a trattare tutti i dati (relativi ai biglietti e al controllo come pure, all'occorrenza, i dati degni di protezione in relazione con un eventuale abuso) del viaggiatore e del partner contrattuale (secondo la T654) necessari per l'intero svolgimento del processo di controllo; esse possono inoltre scambiarli con altre imprese di trasporto (nel caso di titoli di trasporto o di riduzione internazionali, anche oltre i confini nazionali) allo scopo di controllarne la validità e per impedire gli abusi. Il viaggiatore / la viaggiatrice e/o la parte contraente prende atto che alla scoperta di abusi e di falsificazioni le imprese svizzere di trasporto sono autorizzate a fornire a tutti i servizi interni interessati così come alle imprese di trasporto esterne i corrispondenti dati personali o dei clienti (non più anonimizzati e all'occorrenza degni di protezione), allo scopo di evitare ulteriori abusi. Possono essere scambiati con imprese di trasporto interne ed esterne anche i dati personali e di clienti di viaggiatori / partner contrattuali condannati penalmente con una sentenza cresciuta in giudicato, in particolare a fini di prevenzione. Rimane altresì garantito il corretto accesso a dati personali e dei clienti degni di protezione secondo il diritto sulla protezione dei dati.

0.12 Obbligo di informazione

0.12.1 Il settore dei TP si attiene al diritto di informazione richiesto dalla legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Le e i clienti possono presentare una domanda scritta di informazioni all'impresa di trasporto, alla comunità, all'intermediario o al distributore corrispondente.

0.13 Scambio di dati nell'ambito dell'autenticazione

0.13.1 Affinché la o il titolare di un abbonamento dei tp possa usufruire di prestazioni scontate, una IT, un intermediario, un distributore o un partner SwissPass ha facoltà di richiamare i dati dell'abbonamento, necessari al momento stesso. Quando utilizza la procedura Single Sign-On (SSO), la / il cliente e/o la parte contraente prende atto e accetta che nell'ambito della procedura di autenticazione i dati di accesso, del cliente e della prestazione (nome, data di nascita, indirizzo, indirizzo e-mail per la corrispondenza, indirizzo e-mail per l'accesso, dati relativi alla prestazione valevole) siano scambiati tra l'infrastruttura centralizzata di accesso dell'Unione dei trasporti pubblici (UTP) e la piattaforma dei partner delle IT (per es. swisspass.ch, FFS.ch, FFS Mobile ecc.).

0.14 Carte da obliterare

0.14.1 La durata di validità delle carte da obliterare di ogni specie è fissata a 1 (un) anno, senza riguardo al supporto utilizzato.

1 Campo d’applicazione

1.1 Il campo d’applicazione è disponibile sotto www.allianceswisspass.ch/awbi.

2 Riduzioni

2.1 In generale

2.1.1 Oltre che sulle disposizioni che seguono, eventuali riduzioni si basano sull'età dei ragazzi, dei giovani e delle persone anziane (Senior).

Il giorno dell'inizio del viaggio è determinante per l'accertamento dell'età. La facilitazione viene concessa fino e compreso il giorno che precede quello in cui si compie il sesto, sedicesimo, venticinquesimo o sessantaquattresimo/sessantacinquesimo anno d'età. Se la partenza ha luogo prima del compleanno, la facilitazione può essere rivendicata fino al termine del viaggio.

2.1.2 In caso di dubbio circa il diritto di rivendicare una facilitazione, il personale di vendita o di controllo può domandare la presentazione dello SwissPass personale o di un documento d'identità ufficiale valevole.

2.1.3 Le IT elencate alla cifra 1.1 non accordano alcuna riduzione sul prezzo normale a giovani e senior. Le altre IT possono prevedere facilitazioni.

2.1.4 Non è ammesso emettere titoli di trasporto predatati e con effetto retroattivo, allo scopo di aggirare un limite d'età già superato o aumenti di prezzo.

2.2 Ragazzi fino a 5.99 anni

2.2.1 Sino all'età di 5.99 i ragazzi sono trasportati gratuitamente, senza titolo di trasporto.

2.3 Ragazzi da 6 a 15.99 anni

2.3.1 Per i ragazzi da 6 a 15.99 anni si deve pagare il prezzo di trasporto ridotto ½ oppure l'eventuale prezzo minimo previsto.

2.4 Giovani da 16 a 24.99 anni

2.4.1 Per i giovani da 16 fino a 24.99 anni sono concesse agevolazioni solo in base a speciali disposizioni o a determinate tariffe.

2.5 25enni

2.5.1 Le facilitazioni per le persone 25enni sono accordate solo in base a disposizioni particolari o a determinate tariffe.

2.6 Persone anziane (donna e uomo)

2.6.1 Le facilitazioni per le persone anziane sono accordate solo in base a disposizioni particolari o a determinate tariffe.

2.7 Categorie di clienti

2.7.1 Panoramica delle categorie di clienti:

- Prezzo intero
- Ridotto ½
- Bambini 0-5.99 anni
- Ragazzi 6-15.99 anni
- Giovani 16-24.99 anni
- 25enni
- Adulti
- Senior (donna) da 64 anni, Senior (uomo) da 65 anni
- AG 2ª classe
- AG 1ª classe
- Biciclette
- Cane

2.7.2 I gruppi di clienti sono utilizzati soltanto se esiste un'offerta effettiva. Significa ad esempio che il gruppo di clienti «Giovani» non viene utilizzato nel caso dei biglietti di percorso (SDN) o biglietti singoli (comunità). Parimenti, secondo il bisogno si possono definire altri gruppi di clienti in deroga alla tabella che precede (per es. Interrail/Eurail con riduzione del 25% su talune ferrovie di montagna).

2.7.3 Con alcuni canali di distribuzione l'AG può essere selezionato come genere di riduzione all'acquisto di un titolo di trasporto. In tal caso, il segmento AG 1ª classe o AG 2ª classe viene riportato direttamente sul biglietto stesso. Il titolo di trasporto riporta di volta in volta l'intero collegamento selezionato, il prezzo però viene calcolato solo sul percorso fuori del raggio di validità dell'AG (es. Bern – Jungfraujoch via Grindelwald. Il prezzo corrisponde al tragitto Grindelwald – Jungfraujoch).

3 E-Tickets

3.1 Disposizioni generali

3.1.1 Il termine generico di E-Ticket – o biglietto elettronico – include tutte le varianti di titoli di trasporto che, per essere controllati dal personale o da un'infrastruttura di controllo, dispongono di un elemento di sicurezza digitale (per es. microchip RFID, codice QR o a barre), e non sono emessi su cartavalore. Per i tp svizzeri si tratta dei biglietti Print@Home, degli Screen Ticket, dei biglietti SMS, delle autorizzazioni a viaggiare con il Ticketing automatico e dei biglietti singoli associati allo SwissPass.

3.1.2 Agli E-Tickets si applicano per analogia le prescrizioni della tariffa 601 o delle comunità.

3.1.3 Gli E-Tickets del SDN sono titoli di viaggio personali e non cedibili. Essi sono valevoli esclusivamente se presentati con un documento ufficiale d'identità e/o uno SwissPass, metà-prezzo o di comunità valido, rilasciato al nome della rispettiva persona (per le eccezioni si veda la cifra 3.2.5. Nell'ambito delle comunità, oltre a E-Ticket personali e non cedibili, vi possono essere anche E-Ticket al portatore e trasmissibili. Per gli animali secondo la cifra 8 e per le biciclette secondo la cifra 7 si possono comprare E-Ticket. Essi sono rilasciati al nome e con la data di nascita della persona accompagnata dal cane o/dalla bicicletta. La persona in parola deve legittimarsi.

3.1.4 La/il cliente deve essere in possesso dell'E-Ticket prima dell'effettiva partenza del veicolo. La procedura di acquisto o di ordinazione o l'acquisizione dell'autorizzazione al viaggio (Check in) dev'essere completata prima dell'effettiva partenza del veicolo. In caso contrario si deve pagare il supplemento secondo la cifra 13.7.

3.1.5 I terminali mobili (supporto del titolo di trasporto) devono – se così richiesto – essere consegnati al personale di controllo per la verifica degli E-Tickets. Il personale di controllo è autorizzato a servirsi del terminale mobile per poter compiere una verifica regolare.

3.1.6 Il personale di controllo è altresì autorizzato a fotografare le indicazioni del terminale mobile e a memorizzarle per il trattamento ulteriore (ad esempio per accertamenti tecnici o in caso di abuso).

3.1.7 Le conferme inviate dall'intermediario/dal distributore non valgono come titolo di trasporto o di riduzione. Alcune conferme recano un codice a barre. Solo con questo la conferma vale anche come titolo di viaggio valido. Essa può essere esibita al personale di controllo come stampato o su un qualsiasi dispositivo mobile.

3.1.8 I casi di abuso di un E-Ticket sono spiegati alla cifra 13.6.

3.1.9 Se l'E-Ticket acquistato non può essere controllato, per il chiarimento del caso viene fatturato il diritto amministrativo secondo la cifra 13.7.7.

3.1.10 Tutti i dati personali e del cliente raccolti e non più necessari sono distrutti se per almeno due anni non vi è alcun contatto con il cliente attraverso uno dei canali di acquisto di E-Ticket. In questo contesto si estingue anche l'obbligo di informazione dell'IT e il diritto di informazione del cliente per i dati cancellati.

3.1.11 In relazione all'idoneità e al regolare funzionamento del terminale mobile all'acquisto di E-Ticket, come pure per l'assicuramento delle impostazioni tecniche e il funzionamento, è responsabile unicamente la / il cliente.

3.1.12 L'assortimento viene progressivamente completato e riportato nelle rispettive tariffe.

3.1.13 Per quanto attiene ai rimborsi fanno stato la T600.9 o le condizioni delle singole IT e comunità. Il rimborso di E-Ticket in relazione con viaggi internazionali avviene conformemente alle disposizioni internazionali.

3.2 Biglietti Print@Home

3.2.1 Alcuni intermediari/distributori mettono a disposizione Ticket Shop per l'acquisto di biglietti. Il raggio di validità e l'assortimento possono essere consultati presso il rispettivo intermediario/distributore.

3.2.2 Il biglietto Print@home è un titolo di trasporto nel formato A4, che viene stampato dal viaggiatore su carta bianca normale con una comune stampante per PC.

3.2.3 Alcuni intermediari/distributori danno ai viaggiatori la possibilità di visualizzare i biglietti nel formato pdf e di stamparli in tale formato, o di visualizzarli ed esibirli al controllo come Screen Ticket sui loro terminali mobili. Determinante per la validità di un biglietto è il codice a barre 2D.

3.2.4 Nei servizi dotati di apparecchi elettronici di vendita e con accesso al dossier del cliente, i biglietti Print@home possono essere acquistati pagando una tassa di CHF 5.00. Soltanto i viaggiatori stessi hanno il diritto di chiedere una sostituzione. L'autorizzazione di acquisto dev'essere verificata.

3.2.5 Se il biglietto Print@Home è acquistato mediante un conto B2B (visibile dall'indicazione a stampa B2B accanto al prezzo), quale documento ufficiale può essere accettato anche un atto rilasciato da un'autorità, valevole a tempo determinato, senza foto ma con nome, cognome e data di nascita della/del cliente.

3.3 App MobileTicketing

3.3.1 Alcuni intermediari/distributori mettono a disposizione applicazioni per l'acquisto di biglietti. Il raggio di validità e l'assortimento possono essere consultati presso il rispettivo intermediario/distributore.

3.3.2 I biglietti visualizzati sui terminali mobili sono chiamati Screen Ticket.

3.3.3 Gli Screen Ticket sono acquistati per mezzo dell'applicazione del Ticket Shop e memorizzati sul terminale mobile.

3.3.4 In caso di Screen Ticket per parecchie persone, l'intero viaggio deve essere compiuto insieme.

3.3.5 Nei servizi dotati di apparecchi elettronici di vendita collegati a NOVA e con accesso al dossier del cliente, gli Screen Ticket possono essere acquistati pagando una tassa di CHF 5.00. Soltanto i viaggiatori stessi hanno il diritto di chiedere una sostituzione. L'autorizzazione di acquisto dev'essere verificata.

3.4 Biglietti SMS

3.4.1 Alcuni intermediari/distributori offrono cosiddetti biglietti SMS. Il raggio di validità e l'assortimento possono essere consultati presso il rispettivo intermediario/distributore.

3.4.2 Il biglietto SMS viene visualizzato nel programma di servizio SMS di un cellulare.

3.5 Biglietto singolo associato allo SwissPass

3.5.1 Alcuni intermediari/distributori offrono canali di vendita che consentono di associare i titoli di trasporto singoli allo SwissPass. L'assortimento può essere consultato presso il rispettivo intermediario/distributore.

3.5.2 Al controllo, i biglietti singoli associati allo SwissPass vengono visualizzati sulla carta SwissPass o su SwissPass Mobile (cfr. la cifra 4.9).

3.6 Autorizzazione al viaggio con conteggio successivo del prezzo/Ticketing automatico

3.6.1 In generale

3.6.1.1 Alcuni intermediari/distributori offrono App con registrazione automatica del viaggio e successivo conteggio del prezzo (di seguito «Ticketing automatico»). Per il controllo dei biglietti, la App genera un elemento di controllo elettronico, denominato autorizzazione al viaggio, che il personale verifica sul terminale mobile dell'utente.

3.6.1.2 Il campo d'applicazione è visibile alla cifra 1.1.

3.6.1.3 L'attivazione dell'autorizzazione al viaggio (Check-in) dev'essere completata prima dell'effettiva partenza del veicolo. L'autorizzazione al viaggio deve restare attivata per l'intera durata del viaggio ed essere mostrata nella App. In caso contrario si deve pagare il supplemento secondo la cifra 13.7.

3.6.2 Regole per il calcolo del prezzo nel Ticketing automatico

3.6.2.1 Sulla base delle corse compiute durante una giornata, il Ticketing automatico calcola la combinazione di prezzo più conveniente dei titoli di trasporto esistenti che possono essere venduti conformemente alle disposizioni di tariffa in vigore.

3.6.2.2 L'unità base per la definizione del prezzo è costituita dalle singole sezioni tra le fermate, ossia il percorso da una fermata secondo orario a quella successiva. Per l'applicazione della tariffa fanno stato le tariffe vigenti delle comunità e del SDN, come pure le tariffe interne delle IT che non partecipano alle comunità o al SDN, in base alle ore di partenza e di arrivo indicate nell'orario.

3.6.2.3 Gli assortimenti disponibili nel Ticketing automatico si possono consultare sotto:www.allianceswisspass.ch/sat.

3.6.3 Combinazione di titoli di trasporto

3.6.3.1 La combinazione dei titoli di trasporto ha luogo su base giornaliera e prende in considerazione tutte le corse che hanno avuto inizio dalle 00:00 del giorno corrispondente (giorno 0) e hanno avuto fine prima delle 05:00 dell'indomani (giorno 1).

3.6.3.2 Più corse vengono raggruppate se possono essere coperte in modo più vantaggioso con un biglietto singolo o diretto.

3.6.3.3 Anche le zone non percorse possono essere utilizzate per la fissazione del prezzo al fine di prolungare la durata di validità.

3.6.3.4 Con riguardo alla T601 cifra 9.3, le corse possono essere coperte con più titoli di trasporto.

4 SwissPass

4.1 Vendita/Incasso/Emissione

4.1.1 Lo SwissPass è nominativo. La o il titolare deve provvedere personalmente a modificare i dati rilevanti per lo SwissPass e le rispettive prestazioni. Terze persone possono apportare modifiche unicamente con il consenso della/del titolare, ad esempio con una procura scritta.

4.1.2 Lo SwissPass è rilasciato nel «formato carta di credito» di plastica (85.7 x 54 mm) o nel formato digitale su SwissPass Mobile. Di seguito, il termine «SwissPass» vale sia per la versione su carta sia per SP Mobile. La prestazione acquistata (specie e durata di validità) è visibile al sito swisspass.ch. Le prestazioni – ad esempio l'AG – sono associate allo SwissPass e controllate per mezzo del microchip RFID o del codice QR nell'App.

4.1.3 La carta SwissPass viene inviata alla o al cliente entro dieci giorni, per Posta A (non raccomandata) all'indirizzo fornito.

4.1.4 Tutte le carte SwissPass rimangono di proprietà di Alliance SwissPass e nei casi motivati può essere richiesta in qualsiasi momento la loro restituzione o sostituzione.

4.1.5 Sulla carta non è visibile alcuna indicazione a stampa della validità. La carta SwissPass viene scambiata quando vengono sostituite versioni più vecchie della stessa, o i certificati sulla carta sono scaduti.

4.1.6 Lo SwissPass può essere rilasciato anche senza una prestazione dei tp.

4.1.7 Uno SwissPass può essere acquistato a ogni punto vendita dei tp servito e dotato di un apparecchio elettronico di vendita collegato a NOVA. In alternativa, lo SwissPass può essere ordinata al sito swisspass.ch. Le generalità devono essere verificate sulla scorta di un documento identificativo ufficiale valevole.

4.1.8 Per le prestazioni fuori dell'assortimento tp si applicano le condizioni generali del fornitore della prestazione in questione (partner SwissPass).

4.1.9 Se i dati del cliente sulla piattaforma NOVA vengono cancellati (ad esempio se la o il titolare ne ha chiesto l'eliminazione o dopo più anni di inattività), viene cancellato anche lo SwissPass. Una volta cancellati i dati del cliente, lo SP non può più essere utilizzato.

4.2 Layout della carta

4.2.1 Emissione da 08/2015 e da 04/2018 (Generazione 1.0/1.1):

Lato anteriore



1 Foto del cliente
2 Appellativo
3 Cognome
4 Nome
5 Data di nascita
6 Genere
7 Numero di carta di base
8 CKM

Lato posteriore



1 Simbolo RFID come contrassegno di una carta con microchip
2 Codice QR (per il controllo e valori aggiunti per il cliente)
3 Codice a barre (per il controllo e valori aggiunti per il cliente)
4 Numero della carta

4.2.2 Emissione da 12/2021 (Generazioni 2.0/2.2/2.3):

Lato anteriore



1 Foto del cliente
2 Appellativo
3 Cognome
4 Nome
5 Data di nascita
6 Genere
7 Numero di carta di base
8 CKM
9 Notch [tacca] (elemento aptico)



Lato posteriore

1 Simbolo RFID come contrassegno di una carta con microchip
2 Codice QR
3 Codice a barre
4 Numero della carta
5 Numero progressivo della carta (più alto è il numero, più recente è la carta)
6 Numero di versione della carta (dalla generazione 2.2, 05/2023)

4.3 Danneggiamento/Perdita/Sostituzione

4.3.1 Se la carta SwissPass viene danneggiata, rubata o smarrita occorre darne subito avviso, affinché possa essere sostituita e all'occorrenza bloccata o disattivata. In tal caso, una carta sostitutiva viene attivata prima di procedere a disattivare o bloccare la vecchia carta. In caso di furto la vecchia carta viene disattivata; se smarrita viene bloccata.

4.3.2 Lo SwissPass può essere sostituito a piacimento dietro pagamento della tassa secondo la cifra 4.11. La sostituzione di carte più vecchie di cinque anni o dopo un errore di servizio è gratuita.

4.3.3 Le generalità devono essere controllate sulla scorta di un documento d'identità ufficiale, se non può essere esibito il vecchio SwissPass.
Si può rinunciare alla presentazione di un documento d'identità ufficiale a condizione che la o il cliente possa essere identificata/o in modo inequivocabile sulla scorta della foto richiamata nel sistema di distribuzione.

Non è ammesso attivare una sostituzione quando non sia possibile identificare la o il cliente sulla base di un documento o della foto. Se necessario, si devono emettere titoli di trasporto a prezzo pieno, da rimborsare in seguito secondo alla T600.9.

L'obbligo di certificazione decade nell'area riservata dei clienti dei web shop collegati a NOVA.

4.3.4 Se lo SwissPass viene sostituito in seguito a una modifica dei dati personali, vale a dire cognome e nome, data di nascita o genere (per es. nuovo cognome dopo il matrimonio) nel conto cliente su swisspass.ch è possibile, con una verifica dell'identità (ID-Check) ordinare gratuitamente un nuovo SwissPass.

4.3.5 Come quietanza per la tassa pagata, all'ordinazione di una nuova carta alla o al cliente viene rilasciato un giustificativo sotto forma di SwissPass transitorio.

4.3.6 La tassa pagata non viene in nessun caso restituita.

4.3.7 Le prestazioni dei tp già esistenti vengono automaticamente associate al nuovo SwissPass. Le prestazioni fuori dell'assortimento dei tp devono essere riportate sulla nuova carta per il tramite del rispettivo offerente delle prestazioni (partner SwissPass). A tale scopo la o il titolare deve rivolgersi al corrispondente offerente.

4.3.8 All'emissione di un nuovo SwissPass è possibile sostituire la foto.

4.3.9 Alla produzione di una nuova carta SwissPass, quella sostituita viene disattivata automaticamente quando si avvera uno dei due seguenti fattori:

- Primo controllo della nuova carta
- 30 giorni dopo la produzione della nuova carta

4.4 Controllo della carta SwissPass

4.4.1 Per consentire una regolare verifica, al controllo la carta SwissPass va sempre esibita allo stato originario (ad es. senza astuccio, non nel portamonete). La carta SwissPass va consegnata al personale di controllo se così richiesto.

4.4.2 Per il controllo di titoli di trasporto nominativi non consegnati o non verificabili, si applica la procedura «SwissPass dimenticato» secondo la cifra 13.5; sono riscossi diritti amministrativi conformemente alle cifre 13.7.6 e 13.7.7.

4.5 SwissPass transitorio

4.5.1 Fino al ricevimento della carta SwissPass viene emesso uno SwissPass transitorio. Sullo SwissPass transitorio non vi è alcuna indicazione delle prestazioni. La prestazione viene associata per mezzo di un codice a barre. In caso di smarrimento, può essere allestito un nuovo SwissPass transitorio.

4.5.2 Se viene ordinato su un canale online, lo SwissPass transitorio può essere stampato come E-Ticket (Print@home o Screen-Ticket).

4.5.3 Sullo stesso non figura il 1° giorno di validità bensì unicamente la durata massima di validità dello SwissPass transitorio. Non appena lo SwissPass originale viene utilizzato la prima volta, lo SwissPass transitorio perde la propria validità.

4.5.4 Lo SwissPass transitorio è valevole unicamente se presentato con un documento ufficiale d'identità.

4.5.5 L'emissione dello SwissPass transitorio è inclusa nel prezzo di acquisto della prestazione.

4.5.6 Sullo SwissPass transitorio non è possibile associare offerte di partner.

4.5.7 Per lo SwissPass senza prestazione dei tp o con prestazioni dei partner non viene emesso uno SwissPass transitorio.

4.6 Foto

4.6.1 Al primo acquisto di uno SwissPass una fotografia recente, di buona qualità, a colori o in bianco e nero dev'essere obbligatoriamente consegnata o caricata su swisspass.ch/foto (v. anche standard delle foto).

4.6.2 Le foto di qualità insoddisfacente e non recenti devono essere rifiutate.

4.6.3 La fotografia viene digitalizzata e memorizzata elettronicamente. La data della scansione è visibile nella banca dati centrale.

4.6.4 Dopo la scansione la foto originale viene distrutta. Non sussiste alcun diritto alla sua restituzione.

4.6.5 Per l'invio della foto, se necessario il servizio di vendita stampa una ricevuta per foto.

4.6.6 Il servizio di vendita deve spedire immediatamente la ricevuta per foto, per posta A, al seguente indirizzo:

FFS Fotoscanning
CP
8108 Dällikon

4.6.7 Ad ogni rinnovo della foto esistente dev'essere in ogni caso consegnata, o caricata su swisspass.ch/foto, una fotografia nuova e recente, che risponda agli standard vigenti in materia. La richiesta di rinnovo della foto viene inviata al viaggiatore, non al partner contrattuale (se diverso).

4.6.8 Le foto risalenti a un periodo antecedente i 24.99 anni devono essere rinnovate al massimo dopo 5 anni.

4.6.9 Le foto risalenti a un periodo successivo ai 25 anni devono essere rinnovate al più tardi dopo 10 anni.

4.6.10 Prima della produzione di un nuovo SwissPass, il sistema verifica automaticamente la validità della foto, così da impedire l'utilizzo di fotografie già scadute.

4.6.11 Uno SwissPass può essere bloccato dal personale di controllo a causa di una foto non più attuale, se questa non permette di identificare in modo inequivocabile la o il titolare. La foto in questione viene bloccata anche nel sistema, che attiva automaticamente la produzione di uno SwissPass sostitutivo (gratuito). In questo caso, la foto per il nuovo SwissPass non può essere identica a quella bloccata. Una foto bloccata non può essere utilizzata per un nuovo SwissPass.

4.7 Deposito della carta SwissPass

4.7.1 Le seguenti prestazioni associate allo SwissPass possono essere depositate (vale per tutti i gruppi di clienti):

- AG con fattura mensile/annua
- Abbonamento di comunità mensile/annuo
- Abbonamento modulare mensile/annuo
- Abbonamento di percorso mensile/annuo

4.7.2 Il deposito non è previsto per la clientela aziendale B2B. Parimenti, nel SDN non si possono depositare le prestazioni non associate allo SwissPass, per le comunità fanno stato le singole tariffe comunitarie.

4.7.3 Le carte SwissPass possono essere depositate presso il Centro Servizio Incassi FFS, CP, 8048 Zurigo, telefono +41 (0) 848 00 11 33, pagando una tassa annua secondo la cifra 4.11. La tassa non viene mai rimborsata.

4.7.4 Un deposito non può avvenire su richiesta del titolare della carta. Il deposito è possibile solo su proposta di un curatore, di un tutore o di un ufficio (per es. ufficio d'assistenza sociale, ufficio AI), tenuto conto che non esiste alcun diritto generalizzato ad un deposito. Ogni proposta viene esaminata singolarmente dal Centro Servizio Incassi FFS, che decide poi in merito al diritto di deposito.

4.7.5 Durante il deposito, la carta SwissPass è conservata presso il Centro Servizio Incassi.

4.7.6 Dal Centro Servizio Incassi FFS il viaggiatore riceve una conferma standard del deposito. Ad un controllo, il viaggiatore deve esibire la conferma oppure comunicare al personale di controllo che la sua carta è depositata. I viaggiatori la cui carta è depositata devono per quanto possibile identificarsi con un documento ufficiale provvisto di foto.

4.7.7 Un deposito vale sempre per un anno (data mobile), indipendentemente dalla validità temporale di prestazioni in abbonamento, e non si rinnova automaticamente. Le prestazioni dei partner non possono essere utilizzate durante il deposito della carta SwissPass. Se su una carta SwissPass depositata sono associate altre prestazioni dei tp (in combinazione con una prestazione depositabile), anche queste si considerano depositate.

4.8 Disattivazione

4.8.1 La produzione di una nuova carta SwissPass ha come effetto la disattivazione di quella «vecchia», che diventa così nulla.

4.8.2 Se a causa della non attualità della foto non è possibile produrre la nuova carta ordinata, lo SwissPass viene disattivato. La o il cliente riceve preventivamente un richiamo a fornire la foto e un'informazione sulla disattivazione. La prestazione dei tp mantiene la sua validità, necessita però di un nuovo supporto.

4.8.3 Uno SwissPass disattivato non potrà più essere ulteriormente utilizzato come supporto né per le prestazioni dei tp né per servizi dei partner (prestazioni al di fuori dell'assortimento dei tp).

4.8.4 Ai viaggiatori con uno SwissPass disattivato si applicano per analogia le disposizioni della cifra 13.5.

4.8.5 Altri motivi per la disattivazione di uno SwissPass sono ad esempio l'abuso / la falsificazione, il furto o la restituzione. Parimenti, saranno disattivate le carte di nuova produzione che la Posta ritorna come «non recapitabile».

4.8.6 Se un cliente viene mutato come «deceduto», dopo 360 giorni lo SwissPass viene disattivato automaticamente, se non è già stato disattivato prima manualmente.

4.8.7 Uno SwissPass disattivato non può più essere riattivato.

4.9 SwissPass Mobile

4.9.1 SwissPass Mobile offre la possibilità di visualizzare lo SwissPass su un terminale mobile e di presentarlo per il controllo delle prestazioni associate.

4.9.2 Alliance SwissPass si riserva il diritto di modificare le condizioni per l'utilizzo di SwissPass Mobile in qualsiasi momento.

4.9.3 L'utilizzo di SwissPass Mobile presuppone il possesso di un account SwissPass valevole con il rispettivo login.

4.9.4 Per attivare e utilizzare la funzione è necessario inserire i dati di login SwissPass da un'applicazione di supporto (per una panoramica delle applicazioni compatibili si rimanda a www.swisspass.ch/swisspassmobile).

4.9.5 SwissPass Mobile può essere attivato contemporaneamente su un massimo di tre applicazioni diverse. Al superamento di questo numero, l'applicazione attivata per prima sarà disattivata in automatico.

4.9.6 Con SwissPass Mobile si possono visualizzare tutte le prestazioni del trasporto pubblico associate nel conto SwissPass.

4.9.7 Non tutti i servizi dei partner del settore «SwissPass Plus» (vedere anche swisspass.ch/plus) come pure le prestazioni di imprese di trasporto estere (a eccezione del traffico regionale transfrontaliero) sono supportati da SwissPass Mobile.

4.9.8 SwissPass Mobile, con la corrispondente visualizzazione delle prestazioni dei tp, é personale e non trasferibile, vale quindi esclusivamente per la persona a nome della quale SwissPass Mobile è stato emesso. La funzione non può essere attivata per terzi né a questi essere trasmessa.

4.9.9 Per il controllo di SwissPass Mobile è fatto obbligo di identificazione. Durante l'utilizzo di SwissPass Mobile, l'utente è tenuto a portare con sé un documento ufficiale in corso di validità, oppure una carta SwissPass emessa al nome del viaggiatore.

4.9.10 Durante il controllo dei titoli di trasporto il personale addetto può richiedere al viaggiatore, in qualsiasi momento e senza fornire motivazioni, di presentare un documento ufficiale valevole o la carta SwissPass a conferma della propria identità.

4.9.11 Per una visualizzazione corretta di SwissPass Mobile, nel corso dell'utilizzo in un'applicazione attivata è necessario collegarsi regolarmente a Internet (almeno una volta ogni dieci giorni). Al fine di consentire la corretta sincronizzazione durante il controllo, l'orario del dispositivo mobile deve coincidere con quello attuale.

4.9.12 Alla sostituzione di una carta SwissPass, il conto SwissPass Mobile esistente rimane attivo e viene sincronizzato automaticamente con la nuova carta al più tardi 30 giorni dopo la produzione di quest'ultima.

4.9.13 I clienti sono responsabili per il corretto funzionamento della visualizzazione di SwissPass Mobile. Se lo SwissPass Mobile non può essere controllato (per es. batteria scarica, schermo danneggiato, nessun collegamento online allestito da tempo ecc.), e non può essere esibita nemmeno la carta SwissPass, si applica la procedura «SwissPass dimenticato», sec. la cifra 13.5 con il pagamento delle tasse amministrative sec. la cifra 13.7.6 o 13.7.7.

4.9.14 Nell'eventualità di abuso, di sospetto di abuso o di irregolarità accertata, le IT si riservano il diritto di disattivare temporaneamente l'utilizzo di SwissPass Mobile per utenti specifici o di escluderli completamente dall'utilizzo della funzione. In caso di abuso e di falsificazione fanno stato le disposizioni della cifra 13.6.

4.9.15 L'utilizzo della funzione SwissPass Mobile può essere disattivato o escluso senza indicazione dei motivi, dandone comunicazione per via elettronica. Le IT non sono tenute a fornire informazioni all'utente.

4.9.16 Le / i clienti devono provvedere autonomamente che, in caso di temporanea o definitiva esclusione dall'utilizzo di SwissPass Mobile, siano in possesso di una carta SwissPass valevole, affinché sia possibile verificare la prestazione che vi è associata.

4.9.17 Le / i clienti hanno la possibilità di terminare in qualsiasi momento l'utilizzo di SwissPass Mobile. A tale scopo tutte le app attivate dovranno essere cancellate tramite l'app delle IT oppure sul sito swisspass.ch. Dal momento della disattivazione non saranno più registrati altri dati di utilizzo sia della funzione SwissPass Mobile sia della carta SwissPass, mentre i dati già rilevati resteranno salvati fino al termine definito.

4.10 SwissPass con tecnologia RFID

4.10.1 La carta SwissPass è un supporto dotato di due microcircuiti RFID, che trasmettono i dati memorizzati a un lettore, dal quale ricevono un corrispondente impulso. La trasmissione dei dati avviene senza contatto, mediante un segnale radio.

4.10.2 I due moduli con microprocessori supportano ciascuno differenti ambiti operativi. L'applicazione centrale del microchip A è il controllo di validità delle prestazioni dei tp. Con il microchip B è stata adattata la tecnologia in uso nei comprensori sciistici per il riconoscimento come skipass. La trasmissione dei dati funziona solo a distanze brevissime tra 2 e 30 cm (il microchip A a 3 cm, il microchip B a 30 cm). Si possono leggere solo il certificato elettronico tp, la chiave pubblica integrata e il mediaID.

4.10.3 I dati del cliente non sono mai memorizzati sul microchip, che custodisce unicamente un identificativo tecnico (media ID). Durante il controllo, il dispositivo legge il media ID e lo associa alle prestazioni in abbonamento. Il fatto di conoscere l'identificativo è in ogni caso privo di importanza e, se non si dispone di un apparecchio di controllo debitamente predisposto, è esclusa la possibilità di risalire a una determinata persona.

4.11 Prezzo

4.11.1 SwissPass

SwissPass senza prestazione dei tp (primo acquisto)	Gratuito
SwissPass dimenticato (sec. cifra 13.7.6.1)	CHF 5.00
SwissPass sostitutivo ordinato offline (punto vendita servito, CC Briga, assistenti clienti)	CHF 30.00
SwissPass sostitutivo ordinato online (mediante verifica dell'identità su swisspass.ch in seguito a cambiamento dei dati personali, cifra 4.3.4)	Gratuito
SwissPass sostitutivo per carte più vecchie di cinque anni o dopo un errore di servizio	Gratuito
Diritto amministrativo al controllo di uno SwissPass non esibito	Si vedano le cifre 13.7.6 o 13.7.7
Deposito della carta SwissPass (costo annuo)	CHF 100.00

5 Cambiamento di classe

5.1 Se si utilizza la 1ª classe con un titolo di trasporto di 2ª classe, occorre pagare la differenza tra i prezzi delle due classi (cambiamento di classe). I ragazzi da 6 a 15.99 anni e le altre persone che hanno diritto a prezzi ridotti (per es. possessori di un AG o del metà-prezzo) pagano il cambiamento di classe ridotto.

5.2 Per un cambiamento di classe su un percorso nell'ambito di una comunità, si applicano le disposizioni di tariffa della singola comunità.

6 Bagaglio a mano

6.1 Definizione

6.1.1 Tutti i viaggiatori hanno diritto al trasporto gratuito del loro bagaglio a mano secondo la cifra 6.1.3.

6.1.2 Ai viaggiatori è messo a disposizione, per i bagagli a mano, lo spazio sopra o sotto il posto occupato. In più, è consentito collocare bagaglio a mano nelle nicchie tra le file di sedili, nei vani portabagagli, negli scompartimenti multifunzionali e sulle piattaforme, condizione che lo spazio sia sufficiente e sia garantita la sicurezza. Le entrate e le uscite devono essere sempre libere. Dev'essere garantito in ogni momento il passaggio per le vie di fuga e le porte all'interno dei veicoli. Il bagaglio a mano dev'essere sorvegliato dai viaggiatori stessi. Le IT rispondono solo in caso di colpa propria.

6.1.3 Si considerano bagagli a mano che possono essere portati sul veicolo gli oggetti facilmente trasportabili, destinati all'uso personale, che il viaggiatore può caricare e scaricare personalmente e senza problemi e che possono essere collocati in maniera sicura negli spazi esistenti. Gli altri viaggiatori non devono essere messi in pericolo, ostacolati o disturbati dagli oggetti.

6.1.4 In zone designate del veicolo (riservate ad esempio alle carrozzelle per bambini o alle famiglie, per le sedie a rotelle o le bici) le rispettive categorie di clienti hanno la precedenza.

6.1.5 Il viaggiatore che desidera tenere il suo bagaglio a mano sui sedili deve acquistare tanti biglietti di percorso (SDN) / biglietti singoli (comunità) di 2ª classe a prezzo ridotto ½ quanti sono i posti a sedere occupati dal suo bagaglio a mano.

6.1.6 Le IT possono emanare ulteriori restrizioni nelle loro tariffe.

6.2 Bagagli a mano esclusi dal trasporto

6.2.1 Non possono essere portati con sé come bagagli a mano:

- le materie e gli oggetti tossici, radioattivi e corrosivi
- le materie e gli oggetti esplosivi e infiammabili non necessari per il normale uso domestico
- le sostanze ripugnanti o suscettibili di propagare infezione
- le armi da fuoco cariche
- gli oggetti che non rispettano le disposizioni di tariffa relative a ingombro, quantità e imballaggio
- gli animali vivi, fatta salva la cifra 8

6.2.2 Se presume che vengano portati oggetti non ammessi al trasporto, il personale può controllare il contenuto dei bagagli a mano in presenza del viaggiatore.

6.2.3 Gli oggetti che non valgono come bagagli a mano ai sensi della cifra 6.1.3 o che sono espressamente esclusi secondo la cifra 6.2.1, devono essere scaricati alla fermata successiva. In aggiunta, per il controllo e il disturbo viene riscosso un indennizzo di almeno CHF 25.00 secondo la T601, cifra 10.4.1, o le tariffe di comunità. A discrezione del personale, in casi eccezionali il viaggio può essere proseguito fino al termine della corsa.

7 Carico in proprio di biciclette o di altri mezzi di locomozione

7.1 In generale

7.1.1 Il campo d'applicazione corrisponde a quello delle IT riportate alla cifra 1.1. Se per ragioni d'esercizio è necessario limitare il carico in proprio delle biciclette, questa limitazione viene comunicata nell'orario elettronico.

7.1.2 Per ogni viaggiatrice o viaggiatore può essere caricata una sola bicicletta o un unico mezzo di locomozione analogo, possibilmente sulla piattaforma d'accesso del veicolo contrassegnata dal simbolo della bicicletta.

7.1.3 Il carico in proprio delle biciclette è possibile a condizione che nei veicoli vi sia spazio a sufficienza e gli altri passeggeri non vengano disturbati e sia stata acquistata una prenotazione per il posto bici. Le vie di fuga come pure le entrate e le uscite devono sempre essere tenute libere. Le biciclette molto sporche possono essere escluse dal trasporto, se esiste il pericolo di sporcare il veicolo e gli altri viaggiatori.

7.1.4 La dimensione e il peso delle biciclette o di veicoli analoghi da caricare non devono pregiudicare il carico e lo scarico senza problemi. Le biciclette o i veicoli analoghi vanno caricati, scaricati e trasbordati dal viaggiatore stesso.

7.1.5 In mancanza di spazio, nei casi dubbi e in situazioni d'esercizio straordinarie, il personale decide se accettare il carico in proprio. I veicoli nei quali non è prevista la possibilità di carico sono contrassegnati, negli orari ufficiali e nelle tabelle delle partenze, con il corrispondente pittogramma.

7.1.6 Il carico in proprio delle biciclette non è ammesso per i gruppi

7.1.7 Le IT possono definire ulteriori restrizioni per il carico il proprio delle biciclette.

7.2 Disposizioni particolari delle imprese di trasporto

7.2.1 Per la limitazione del carico in proprio, le IT hanno a disposizione in INFO+ i seguenti attributi:

- VB BICICLETTE: Numero limitato di posti
- VC BICICLETTE: Trasporto possibile, carico a cura del personale viaggiante
- VI BICICLETTE: Trasporto soltanto nel traffico internazionale
- VK BICICLETTE: Acquistare il biglietto presso l'impresa di trasporto locale
- VN BICICLETTE: Trasporto non possibile
- VR BICICLETTE: Prenotazione obbligatoria
- VT BICICLETTE: Nessun trasporto di biciclette imballate

7.3 Biciclette e mezzi di locomozione ammessi

7.3.1 Sono ammessi a pagamento per il carico in proprio:

- biciclette
- biciclette elettriche (ad eccezione della cifra 7.4)
- monopattini e monopattini elettrici con un diametro della ruota più grossa da 30.48 cm (12 pollici) e oltre, senza riguardo se siano ripiegati o no
- veicoli analoghi (ad es. bici reclinate) lungi meno di 2 m

7.3.2 Sono trasportati gratuitamente, a condizione che possano essere sistemati secondo le cifre 6.1.2/7.1.3:

- carrozzelle per bambini
- biciclette (pieghevoli) ripiegate in modo compatto
- monocicli
- biciclette con la ruota anteriore smontata e completamente imballate (salvo la sella) in un apposito involucro speciale (compresa la ruota smontata). I teli con angoli elastici o involucri simili non sono ammessi.
- monopattini e monopattini elettrici con un diametro della ruota più grossa inferiore a 30.48 cm (12 pollici), senza riguardo se siano ripiegabili o no.
- piccoli rimorchi o altri veicoli di piccole dimensioni
- rimorchi staccabili, indipendentemente dal fatto che siano utilizzati per il trasporto di bambini o no. Parimenti non conta se il rimorchio viene trasportato insieme con una bicicletta o da solo.
- biciclette per bambini e monopattini, utilizzati da bambini fino a 5.99 anni.
- trolley per la spesa (anche con il gancio per la bici).

7.3.3 Inoltre, le sedie a rotelle a mano e con motore elettrico, compresi gli elettromobili – se utilizzati come dispositivo ortopedico – sono trasportati gratuitamente se la persona li usa per il viaggio e la sicurezza è garantita. Valgono le dimensioni e i pesi massimi seguenti:

- larghezza: 70 cm
- lunghezza: 125 cm
- altezza: 137 cm
- peso totale: 300 kg

Per gli elettromobili devono inoltre essere rispettate le condizioni seguenti:

- raggio di sterzata: 90° su 75 cm
- sicurezza: un sistema di frenatura efficace su entrambe le ruote di un asse
- geometria: solo elettromobili a quattro ruote

7.4 Mezzi di locomozione non ammessi

7.4.1 Non sono ammessi i mezzi di locomozione:

- con un motore a combustione interna (es. ciclomotori, motocicli)
- i tandem a tre posti
- le bici «a sdraio» con più posti
- i veicoli elettrici tipo Segway
- le biciclette a più ruote «cargo» con targa di controllo
- i mezzi di locomozione elettrici con pedalata assistita elettricamente, senza dover pedalare (eccezioni sec. cifre 7.3.1-7.3.3)
- i mezzi di locomozione elettrici non previsti per la circolazione sulle strade pubbliche in Svizzera
- gli elettromobili (salvo quelli secondo la cifra 7.3.3)
- le biciclette speciali (conformemente alla cifra 7.5.2 sono ammesse eccezioni)

7.4.2 Le bici, i mezzi di locomozione e da trasporto non ammessi secondo la cifra 7.4.1 devono essere scaricati al più tardi alla fermata successiva. Per la bici va inoltre riscosso lo stesso supplemento come per i viaggiatori senza titolo di trasporto valevole; si vedano le cifre 13.2.4.8/13.3.4.9/13.4.3.10. Questo indipendentemente dal fatto che sia stato acquistato un biglietto per il trasporto della bici. Altre biciclette, così come altri mezzi di locomozione o di trasporto portati nel veicolo, non sono fatturate.
A discrezione del personale, in casi eccezionali il viaggio può essere proseguito fino al termine della corsa.

7.5 Biciclette speciali

7.5.1 Si considerano speciali le biciclette con una lunghezza superiore a 2 m. Di norma sono:

- i tandem
- le bici reclinabili
- le bici cargo
- i tricicli monoposto/Trikes

7.5.2 Le imprese di trasporto stabiliscono individualmente se e a quali condizioni è ammesso il carico in proprio di biciclette speciali. Per il carico in proprio consentito di biciclette speciali è necessario un biglietto per bici.

7.6 Offerta di carico in proprio di biciclette

7.6.1 Panoramica dell'offerta:

Titoli di trasporto:	**Validità:**	**Bici normali**:
Pass bici [1)]	1 anno	CHF 260.00
Carta giornaliera bici	1 giorno	CHF 15.00
Bici carta multigiorni (6 caselle)	ognuna 1 giorno	CHF 90.00 (obliterare una casella)
Biglietti di percorso e di comunità per bici 2ª classe ridotto ½ se più conveniente di una CG[2)]	Riportata sul titolo di trasporto	1 titolo di trasporto ridotto

[1)] Il Pass bici è associato allo SwissPass. Per quanto non stabilito diversamente qui di seguito, si applicano le disposizioni della cifra 4.

[2)] Ammessi biglietti ridotti ½ in 2a classe, anche senza la dicitura «Bici», salvo che non siano esplicitamente esclusi per il carico in proprio di biciclette.

7.6.2 Validità

Titoli di trasporto	**Validità**
Pass bici	Valevole per un numero illimitato di trasporti sulla rete delle IT partecipanti secondo la cifra 1.1.
Bici carta giornaliera / carta multigiorni	Valide per un numero illimitato di trasporti sulla rete delle IT partecipanti secondo la cifra 1.1, nel giorno di emissione, in quello dell'obliterazione o durante il giorno impressovi
Biglietto di percorso per bici per un determinato itinerario	Valido per il trasporto sul percorso indicato sul biglietto.
Biglietti per bici comunitari (biglietti comunitari)	Valido per il trasporto nel raggio di validità indicato sul biglietto.

7.6.3 Sostituzione, rimborso, deposito e prolungamento automatico del Pass bici

7.6.3.1 Per la sostituzione di Pass bici fanno stato le disposizioni della cifra 4.3.

7.6.3.2 Per il rimborso di Pass bici fanno stato le disposizioni della T600.9.

7.6.3.3 Il Pass bici non può essere depositato e non viene prorogato automaticamente.

7.7 Carico in proprio di biciclette per bambini

7.7.1 Le biciclette di bambini fino a 5.99 anni di età sono trasportate gratis anche senza accompagnamento. I bambini (da 6 a 15.99 anni) accompagnati da una persona adulta possono trasportare gratuitamente la loro bicicletta. Non conta se la persona che accompagna porti con sé una bicicletta. Questa norma non vale per le scuole, gli istituti, le associazioni, le imprese e le organizzazioni. In questi casi devono essere acquistati biglietti per tutte le bici.

Età	**Accompagnato/non accompagnato**	**Biglietto per la bici**
Bambini fino a 5.99 anni	Con o senza accompagnamento	Bici gratis
Ragazzi da 6 a 15.99 anni	Con accompagnamento	Bici gratis
Ragazzi da 6 a 15.99 anni	Senza accompagnamento	Biglietto per bici secondo la cifra 7.6.1
Ragazzi	Senza accompagnamento	Bici gratis con AG Ragazzo o AG Famiglia ragazzo

7.8 Bici a noleggio Rent a Bike

7.8.1 Le bici di Rent a Bike di viaggiatori singoli, che sono state noleggiate per un periodo breve fino a un mese, possono essere trasportate gratuitamente.

- Il contratto di noleggio vale come titolo di trasporto per la bici a noleggio
- I viaggiatori devono avere un titolo di trasporto valevole
- Questa offerta non vale per i gruppi
- Per le prenotazioni per il carico in proprio di bici a noleggio si veda la cifra 7.10

7.8.2 Questa offerta non vale per il noleggio per un periodo prolungato oltre un mese. Dev'essere acquistato un biglietto per la bici.

7.9 Controllo

7.9.1 I titoli di trasporto per il carico in proprio di biciclette, incluse le eventuali prenotazioni, devono essere presentati spontaneamente al personale addetto al controllo, assieme agli altri titoli di trasporto.

7.9.2 Ai viaggiatori senza biglietto valevole con bici si applicano le disposizioni della cifra 13.

7.10 Prenotazione per il carico in proprio di biciclette

7.10.1 Quando nell'orario elettronico è riportato un rimando corrispondente, si veda la cifra 7.2.1, occorre effettuare una prenotazione di posti per le bici.

7.10.2 La tassa di prenotazione per bici o mezzi di locomozione ammonta a CHF 2.00.

7.10.3 Una prenotazione non è necessaria per le bici e i mezzi di locomozione secondo le cifre 7.3.2 e 7.3.3.

7.10.4 Bambini

7.10.4.1 Nessuna prenotazione è necessaria per le biciclette (anche quelle senza pedali) di bambini fino a 5.99 anni. Questa va invece effettuata per le bici dei ragazzi da 6 a 15.99 anni sui percorsi contrassegnati, senza riguardo al tipo di biglietto utilizzato.

7.10.5 Scambio e rimborso

7.10.5.1 Per lo scambio e il rimborso di prenotazioni si veda la T600.9 cifra 8.

7.10.6 Prenotazione mancante

7.10.6.1 Se una prenotazione per il trasporto della bici non può essere esibita in un veicolo dove questa è obbligatoria, il personale di controllo può riscuotere un supplemento di CHF 10.00. Il supplemento non garantisce la messa a disposizione di un posto. Se i posti per le bici esistenti sono reclamati da viaggiatori con una prenotazione, le bici senza prenotazione devono essere scaricate.

7.11 Responsabilità

7.11.1 La responsabilità per le biciclette e i rimorchi caricati autonomamente è analoga a quella per il bagaglio a mano, secondo la Legge federale sul trasporto di viaggiatori (LTV).

8 Animali

8.1 I cani e i piccoli animali domestici possono essere trasportati nei veicoli, a condizione che non mettano in pericolo o molestino altre persone o animali. In caso di protesta di altri viaggiatori, il personale decide per il trasporto degli animali in un altro luogo appropriato.

8.2 I piccoli cani, i gatti, i conigli, gli uccelli ed altri piccoli animali domestici consimili con un'altezza di spalle fino a 30 cm racchiusi in gabbie, cesti o altri recipienti appropriati e rispondenti alle esigenze degli animali, possono essere trasportati gratuitamente come bagagli a mano.

In tutti gli altri casi, e se gli animali vengono tolti dal loro recipiente, si deve pagare per ciascuno di essi il prezzo di 2ª classe ridotto ½. Ai viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole con animali al seguito si applicano le disposizioni secondo la cifra 13.

8.3 Gli animali possono essere collocati sui sedili solo in contenitori adeguati. Si devono pagare altrettanti titoli di trasporto in 2ª classe ridotti ½ quanti sono i posti a sedere occupati.

8.4 Durante la permanenza nei veicoli e alle fermate i cani devono essere condotti al guinzaglio.

8.5 È vietato portare con sé animali nelle vetture con offerta gastronomica (salvo in quelle di 1ª classe con servizio al posto). Sono ammessi i cani d'utilità secondo la cifra 10.5.

8.6 I viaggiatori rispondono personalmente per gli animali che portano con sé e li devono sorvegliare essi stessi.

9 Gruppi

9.1 Condizioni preliminari

9.1.1 Sono designate come gruppi le comitive che si compongono di almeno 10 partecipanti.

9.1.2 Se il gruppo si suddivide nelle due classi di carrozza, bisogna emettere biglietti per gruppi separati per la 1ª e la 2ª classe.

9.1.3 Ogni gruppo deve essere condotto da una guida responsabile (di età minima 16 anni).

9.2 Categorie di clienti

9.2.1 I partecipanti sono suddivisi nelle seguenti categorie di clienti:

Categoria di clienti	**Prezzo**
Adulti	Prezzo intero
AG / AG-FVP / Abb. Comunità sec. 9.2.2	Gratis
Metà-prezzo	Ridotto ½
Ragazzi e giovani da 6 a 24.99 anni	Ridotto ½
Bambini fino a 5.99 anni	Gratis
Cani	Ridotto ½

9.2.2 I seguenti titoli di trasporto possono essere computati per il raggiungimento del numero minimo di partecipanti:

- AG secondo T654 e T639 (categoria di clienti AG)
- Abbonamenti di comunità, di percorso e modulari, se il raggio di validità geografico dell'abbonamento include completamente il percorso del biglietto per gruppi (categoria di clienti AG).
- I bambini fino a 5.99 anni viaggiano gratuitamente.

Se con titoli di trasporto propri viene coperta solo una parte dell'itinerario, bisogna emettere biglietti (di gruppo) separati.

9.2.3 I seguenti titoli di trasporto non possono essere computati nel biglietto per gruppo:

- Facilitazione di viaggio per ragazzi sec. T600.3
- Persone, ragazzi e cani con carte giornaliere
- AG Night
- Persone che viaggiano gratis con una carta di accompagnamento secondo la cifra 10

9.3 Ordinazione di biglietti per gruppi e prenotazione dei posti

9.3.1 Termini per l'ordinazione

9.3.1.1 L'ordinazione o la modifica di biglietti per gruppi vanno presentate a un ufficio d'emissione servito almeno due giorni prima della partenza. I biglietti per gruppi possono tuttavia essere venduti da un ufficio d'emissione servito anche a breve termine, fino alla partenza del mezzo di trasporto. Le possibilità di prenotazione dei posti si basano sulle istruzioni interne delle IT.

9.3.1.2 Il rinvio o la soppressione di viaggi, come pure cambiamenti importanti del numero di partecipanti sono da comunicare alla fermata iniziale del viaggio, non oltre le ore 11.00 della vigilia del viaggio. Il numero esatto dei partecipanti dev'essere notificato almeno mezz'ora prima della partenza. Prima della partenza, il cambiamento del numero di partecipanti è gratuito; dopo la partenza occorre procedere secondo la cifra 9.4.2.

9.3.2 Numero maggiore di partecipanti, appurato durante il viaggio

9.3.2.1 Se il viaggio è compiuto da un numero di partecipanti maggiore di quello indicato nel biglietto per gruppi, per i partecipanti in più devono essere acquistati biglietti di percorso (SDN) o biglietti singoli (comunità) per il percorso corrispondente.

9.3.2.2 Se durante il viaggio viene accertato un numero di partecipanti superiore a quello indicato sul biglietto per gruppi, si applicano le disposizioni secondo la cifra 13.

9.4 Rimborsi

9.4.1 Si applicano le disposizioni della T600.9 cifra 7. In caso di annullamento di biglietti per gruppi non utilizzati e nei casi secondo la cifra 9.4.2 si applica la trattenuta conformemente alla T600.9 cifra 1.3.

9.4.2 Rimborso in caso di persone mancanti

A viaggio compiuto, l'ufficio d'emissione può rimborsare il prezzo pagato per le persone mancanti, solo se il numero effettivo dei viaggiatori è stato certificato sul biglietto dal personale del controllo, per quanto possibile almeno una volta nell'andata e una nel ritorno, oppure la non utilizzazione può essere documentata in modo ineccepibile dalla guida (presentazione di nuovi titoli di trasporto, attestazione della segreteria della scuola, fatture ecc.).

Nei veicoli con autocontrollo, per ragioni legate al servizio alla clientela è possibile procedere a un rimborso per le persone mancanti anche senza l'attestazione. Nei casi dubbi spetta al dirigente del relativo servizio decidere se restituire o no la somma pertinente alle persone mancanti. La guida del viaggio deve inoltre confermare l'esattezza delle indicazioni fornite, apponendo la propria firma sul verso del biglietto per gruppi.

All'atto del rimborso, l'avente diritto deve confermare la ricezione sul giustificativo di rimborso dell'apparecchio di vendita elettronico. Si dovrà prestare particolare attenzione che venga ancora raggiunto il numero minimo di partecipanti.

9.4.3 Nei casi dubbi spetta alla/al dirigente del relativo servizio decidere se accordare o no la restituzione.

9.5 Cambiamenti di classe

9.5.1 Si applicano le disposizioni secondo la cifra 5.

9.5.2 All'emissione di un biglietto per gruppi di 1ª classe è possibile includere partecipanti al viaggio con un AG di 2ª classe. Il cambio classe per l'AG di 2ª classe viene calcolato direttamente nel biglietto di gruppo.

9.6 Bagaglio/carico in proprio di biciclette

9.6.1 Per le condizioni da applicare ai gruppi con bagagli si veda la T602, cifra 2.1 e 2.9 seg.

9.6.2 Per il carico in proprio di biciclette si applicano le disposizioni della cifra 7.1.6.

10 Disposizioni per viaggiatori disabili

10.1 Definizione

10.1.1 I viaggiatori disabili domiciliati in Svizzera da un'età di 6 anni che, in base a un «Carta di accompagnamento: modulo di richiesta con certificato medico», quando sono in viaggio devono essere accompagnati da una persona e/o da un cane guida per ciechi o da un cane da assistenza, possono rivendicare le facilitazioni di viaggio per viaggiatori disabili (carta di accompagnamento).

10.2 Facilitazione di viaggio

10.2.1 Per i suoi viaggi in 1ª o in 2ª classe, l'avente diritto è autorizzato a prendere con sé gratuitamente una persona accompagnante, un cane-guida per ciechi o da assistenza o entrambi. Il viaggiatore disabile o la persona accompagnante devono essere in possesso di un titolo di trasporto valido e pagato. Per ogni carta di accompagnamento solo una persona al massimo viaggia gratuitamente. Per ogni persona accompagnante solo un viaggiatore disabile può usufruire della facilitazione di viaggio. La facilitazione di viaggio può essere rivendicata solo su presentazione della carta di accompagnamento secondo la cifra 10.4.

10.2.2 La carta di accompagnamento è riconosciuta sul raggio di validità metà-prezzo (T654).

10.2.3 Le prenotazioni dei posti e i supplementi, come anche il trasporto dei bagagli e delle bici (incl. tandem, bici reclinate e a tre ruote) devono essere pagati sia dal viaggiatore disabile sia dalla persona accompagnante.

10.2.4 I cani per ciechi sono riconoscibili dagli attacchi particolari di cui sono bardati e dalla targhetta speciale che portano. I cani da assistenza devono essere contrassegnati con un'apposita targhetta sul collare e/o da una gualdrappa.

10.2.5 Il viaggio va effettuato assieme. La persona accompagnante deve assistere il viaggiatore disabile durante tutto il viaggio e aiutarlo a salire e come pure a cambiare mezzo di trasporto.

10.2.6 Le facilitazioni di viaggio sono accordate solo se la persona accompagnante è in grado, durante il viaggio, di rispettare i suoi obblighi verso il viaggiatore disabile.

10.3 Titoli di trasporto

10.3.1 Per titoli di trasporto ai sensi della cifra 10.2, s'intendono tutti i titoli di trasporto valevoli.

10.4 Carta di accompagnamento

10.4.1 In generale

10.4.1.1 Per potere ottenere una carta di accompagnamento il viaggiatore disabile – da un'età di 6 anni – deve rivolgersi al Contact Center FFS. Il modulo «Carta di accompagnamento: modulo di richiesta con certificato medico» (per il modello si veda la cifra 10.8.1) va fatto compilare a proprie spese da un medico. Dopo aver ricevuto dal medico il modulo debitamente compilato, il viaggiatore disabile può inoltrare la domanda al Contact Center FFS. Se non esiste ancora uno SwissPass, occorre allegare una fotografia nuova, formato passaporto (l'altezza della testa dev'essere di almeno 2 cm).

10.4.1.2 Il modulo «Carta di accompagnamento: modulo di richiesta con certificato medico» può essere scaricato e stampato da Internet al sito: https://www.ffs.ch/carta-di-accompagnamento

10.4.1.3 La carta di accompagnamento sullo SwissPass viene allestita dal Contact Center FFS dietro invio del certificato medico compilato in ogni sua parte (deve assolutamente recare il bollo e la firma del medico) e attestante il diritto del viaggiatore. Altri certificati medici o altre dichiarazioni non sono presi in considerazione.

10.4.2 Emissione

10.4.2.1 Le carte di accompagnamento sono emesse sullo SwissPass.

10.4.2.2 Il viaggiatore in possesso di una «carta di accompagnamento» è autorizzato a viaggiare con il treno all'estero, se vengono acquistati titoli di trasporto secondo SCIC–NRT in Svizzera.

10.4.2.3 La carta di accompagnamento è valida dieci anni.

10.4.2.4 Un rimborso di abbonamenti in essere è possibile secondo la T600.9 cifra 1.3.2.

10.4.3 Facilitazioni di viaggio per famiglie

10.4.3.1 Le facilitazioni di viaggio secondo la tariffa 600.3 possono essere accordate simultaneamente con la carta di accompagnamento. È tuttavia necessario almeno un titolo di trasporto pagato, oltre alla Carta Junior / Bimbi accompagnati.

10.5 Facilitazioni di viaggio per cani d'utilità/Pass per cani d'utilità

10.5.1 Definizione/validità

10.5.1.1 Sono designati cani di utilità quelli secondo l'articolo 69 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPan).

10.5.1.2 Sono autorizzati ad avere il pass per cani d'utilità i cani da assistenza (cani guida per non vedenti, cani da assistenza alla mobilità, cani da allerta diabete e epilessia, cani da assistenza per persone sorde ecc.) in addestramento, i cani di servizio, da ricerca e salvataggio, da valanga e da catastrofe. Dopo l'addestramento, e sulla scorta di un corrispondente certificato medico, i cani da assistenza viaggiano con la carta di accompagnamento (si veda la cifra 10.2).

10.5.1.3 Sono esplicitamente esclusi i cani da protezione e da conduzione del bestiame e i cani da caccia e da terapia.

10.5.1.4 I cani da utilità secondo la cifra 10.5.2 sono trasportati in 1ª o 2ª classe gratuitamente. Nei treni/carrozze soggetti a supplemento non si deve pagare nessun supplemento.

10.5.1.5 La prestazione viene associata come Pass per cani d'utilità gratuito sullo SwissPass del proprietario/accompagnatore del cane. Il pass per cani d'utilità è nominativo e non trasferibile.

10.5.1.6 Il pass per cani d'utilità sullo SwissPass è valido un anno e non si rinnova automaticamente.

10.5.1.7 Gli accompagnatori di cani d'utilità devono essere in possesso di un titolo di trasporto valevole.

10.5.1.8 Il pass per cani d'utilità è accettato sul raggio di validità metà-prezzo (T654).

10.5.2 Condizioni per l'emissione

10.5.2.1 I membri di organizzazioni con sede in Svizzera possono ottenere i pass per cani d'utilità a condizione che adempiano le seguenti premesse:

- Si considerano cani da assistenza in addestramento i cani appositamente addestrati per aiutare le persone con disabilità permanenti nella loro vita quotidiana. Dopo l'addestramento essi accompagnano queste persone sull'arco delle 24 ore e così facendo consentono, fra l'altro, un più facile accesso al trasporto pubblico. Durante l'addestramento questi cani utilizzano i TP con il pass per cani di utilità gratuito. Per i viaggi dopo l'addestramento si veda la cifra 10.5.1.2
- I cani da ricerca e salvataggio, come pure i cani di servizio, devono essere utilizzati al servizio della comunità. A differenza dei cani da assistenza, la loro «prestazione» (in caso di evento) deve poter essere richiesta da chiunque ed essere a beneficio di chiunque.
- L'organizzazione richiedente deve appartenere a una persona giuridica (ditta, associazione, SA, Sagl, cooperativa ecc.) con sede in Svizzera.
- Le richieste di persone singole non sono prese in considerazione.
- La persona giuridica dev'essere riconosciuta come ente di pubblica utilità ed esentata fiscalmente dalle competenti autorità cantonali (una copia della decisione dell'autorità fiscale va consegnata all'Alliance SwissPass).
- L'organizzazione autorizzata dopo una verifica positiva consegna ai suoi membri una tessera di membro. Sulla stessa devono figurare cognome e nome del membro come pure il nome e il simbolo dell'organizzazione.
- L'organizzazione autorizzata dopo una verifica positiva è tenuta ad annunciare le modifiche sulle tessere di membro ad Alliance SwissPass.
- L'organizzazione deve occuparsi di almeno 25 cani da utilità. Per le organizzazioni con meno di 25 cani da utilità esiste la possibilità di riunirsi per raggiungere il numero minimo richiesto. Al riguardo, una sola organizzazione è responsabile per l'osservanza delle disposizioni nei confronti dell'Alliance SwissPass.
- Durante il viaggio coi mezzi pubblici i cani d'utilità devono essere contrassegnati da un'apposita targhetta sul collare o indossare una gualdrappa dell'organizzazione che cura l'addestramento. In caso di dubbi, l'autorizzazione può essere confermata per mezzo di una tessera di membro.
- Le richieste di organizzazioni che gestiscono cani per scopi sociali (da terapia, per visite o attività scolastiche ecc.) non sono prese in considerazione.

10.5.2.2 L'organizzazione richiedente deve soddisfare tutti i criteri indicati. La verifica della richiesta e l'autorizzazione di un'organizzazione avvengono a cura del segretariato di Alliance SwissPass. Le richieste vanno inoltrate via e-mail a: tarife@allianceswisspass.ch.

10.5.3 Vendita/emissione

10.5.3.1 Il pass per cani d'utilità può essere richiesto a un punto vendita servito.

10.5.3.2 I membri di una organizzazione emittente devono identificarsi con la tessera di membro e un documento ufficiale d'identità.

10.5.3.3 Per ogni cane è necessario un pass per cani d'utilità. Possono essere rilasciati più pass per cani a un proprietario o accompagnatore di cani, qualora egli viaggi con più cani contemporaneamente.

10.5.3.4 Organizzazioni autorizzate:

Cani-guida per ciechi:	• Blindenhundeschule Allschwil • Stiftung Ostschweizerische Blindenführhundeschule • Verein für Blindenhunde und Mobilitätshilfen • Fondazione romanda per cani guida per ciechi • Fondation romande pour chiens guides d'aveugles
Cani da assistenza	• Farah Dogs • SwissHelpDogs • Simpera • Le Copain • Fondation Arthanis • Paws & You • Médical flair • Verein Assistenzhundezentrum Schweiz
Cani da ricerca, da valanga, da salvataggio e da catastrofe	• Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio REDOG • Soccorso Alpino Svizzero • Organizzazione cantonale vallesana di soccorso (OCVS/KWRO)
Cani di servizio	• Polizia • Militare • Dogana

10.5.4 Sostituzione

10.5.4.1 Si applicano le disposizioni della cifra 4.3

10.6 Agevolazione sul Pass bici per gli ausili alla mobilità

10.6.1 Le persone che quotidianamente devono fare uso di una bicicletta o di un mezzo di locomozione analogo come ausilio alla mobilità, possono richiedere, mediante un «Modulo di richiesta con certificato medico per un Pass bici per ausili alla mobilità», uno specifico Pass bici per gli ausili alla mobilità gratuito. Tale facoltà è data per le bici e i mezzi di locomozione secondo le cifre 7.3.1 e 7.5.1 che sono utilizzati come ausili ortopedici / ausili alla mobilità.

10.6.2 Per il trasporto al seguito fanno stato le disposizioni della cifra 7. Il trasporto al seguito non è garantito.

10.6.3 La validità e il raggio di validità corrispondono al Pass bici, si veda la cifra 7.6.

10.6.4 Il Pass bici per ausili alla mobilità viene emesso sullo SwissPass.

10.6.5 Per avere diritto all'agevolazione, l'attestato medico va presentato nuovamente al rinnovo del Pass bici per ausili alla mobilità.

10.7 Ordinazione telefonica di biglietti per viaggiatori disabili

10.7.1 In generale

10.7.1.1 Purché qui appresso non venga stabilito altrimenti, l'ordinazione telefonica di biglietti per viaggiatori disabili è regolata per analogia dalle prescrizioni delle tariffe 600, 601, 600.3, 600.9 e 654 e delle tariffe delle comunità.

10.7.1.2 I titolari di una carta di accompagnamento secondo la cifra 10.4 possono ordinare i loro biglietti per telefono al numero 0800 181 181.

10.7.2 Controllo

10.7.2.1 Al controllo dei titoli di trasporto la / il cliente, che ha ordinato telefonicamente i biglietti deve presentare spontaneamente la carta di accompagnamento secondo la cifra 10.4. Oltre a ciò, deve esibire la tessera con il suo numero di cliente personale e informare il personale di controllo in merito alla prenotazione telefonica dei biglietti.

10.7.3 Durata di validità

10.7.3.1 Salvo indicazione contraria all'atto della richiesta telefonica, la validità del titolo di trasporto ha inizio al momento dell'ordinazione.

10.7.4 Invio

10.7.4.1 Il Contact Center FFS invia per posta al cliente la fattura. La o il cliente non riceve alcun titolo di trasporto per posta o e-mail.

10.7.5 Prestazioni di servizio

10.7.5.1 Le prestazioni di servizio per i titoli di trasporto ordinati per telefono da viaggiatori disabili sono di esclusiva competenza del Contact Center FFS.

10.8 Modelli

10.8.1 Carta di accompagnamento: modulo di richiesta con certificato medico (formato A4)

1/2

SBB CFF FFS

Carta di accompagnamento: modulo di richiesta con certificato medico.

La carta di accompagnamento gratuita consente alla/al titolare di viaggiare con una persona accompagnatrice e/o un cane guida o da assistenza a bordo dei mezzi pubblici senza costi aggiuntivi. La carta di accompagnamento è valida 10 anni e viene associata allo SwissPass.

1 Dati della persona che viaggia.

Inserire i dati personali ben leggibili in stampatello.

☐ Signora ☐ Signor ☐ Dott. ☐ Prof.

Nome*

Cognome*

Indirizzo*

Aggiunta indirizzo | Casella postale

NPA* | Località*

Cantone*

Paese*

E-mail

Telefono fisso

Cellulare*

Data di nascita*

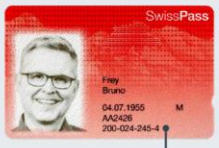
Lingua di corrispondenza* ☐ tedesco ☐ francese ☐ italiano ☐ inglese

Tipo di corrispondenza ☐ e-mail ☐ lettera

☐ Ho già uno SwissPass. Numero cliente ☐☐-☐☐-☐☐-☐

☐ Non ho ancora uno SwissPass.
Allegare al presente modulo una copia del documente d'identità e una nuova fototessera al punto 2.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.



Il numero cliente è riportato qui.

2 Fototessera della persona che viaggia.

Per il suo SwissPass ci serve una sua fototessera originale recente ad alta risoluzione. La sua foto sarà memorizzata elettronicamente per un massimo di dieci anni (per cinque anni fino al 25° anno di età).

Requisiti.
- Immagine frontale
- Se possibile con occhi aperti e non coperti
- Sfondo monocromatico
- Illuminazione uniforme (senza ombre)
- A fuoco e ad alto contrasto
- Formato: 35 × 45 mm circa
- Non sono ammesse foto scannerizzate o stampate in proprio.

Annotazione.
Sul retro della foto occorre scrivere nome e cognome in stampatello.

Incollare qui la foto. Non usare fermagli o graffette.

3 Firma della persona che viaggia.

Firma della persona disabile (o del rappresentante legale / persona incaricata dell'assistenza): con la sua firma conferma che la suddetta persona ha un domicilio fisso in Svizzera. La nazionalità e l'età sono irrilevanti.

Firma

4 Certificato medico per la carta di accompagnamento.

- Hanno diritto alla carta di accompagnamento solamente le persone con una limitazione grave e presumibilmente permanente per la quale, secondo il parere medico, non è prevedibile un miglioramento significativo in un prossimo futuro. Pertanto, non hanno diritto alla carta di accompagnamento le persone che si presume saranno di nuovo in grado di viaggiare autonomamente dopo qualche settimana o mese.
- Con la carta di accompagnamento gratuita, le persone con disabilità possono viaggiare sui trasporti pubblici nel raggio di validità del metà-prezzo insieme a un'altra persona e/o a un cane guida o da assistenza senza costi aggiuntivi.

Con la presente confermo che la persona sopra indicata necessita a lungo termine di un accompagnamento e/o un cane guida o da assistenza per viaggiare in autonomia con i trasporti pubblici. Senza accompagnamento, non può accedere a informazioni di viaggio, marciapiedi o veicoli né acquistare biglietti o usufruire di altri servizi necessari per viaggiare.

☐ Sì ☐ No

Da compilare da parte di un medico

Luogo

Data

Timbro e firma del medico

5 Durata di validità e osservazioni.

La **carta di accompagnamento** è valida 10 anni. Dopo tale termine, è necessario presentare una **nuova** richiesta con certificato medico. Prima della scadenza, la persona titolare riceve un promemoria in merito al rinnovo della carta di accompagnamento.

La presente richiesta con certificato medico è valida per 6 mesi a partire dalla data di emissione. Questo modulo sarà distrutto dopo l'emissione della carta di accompagnamento. In caso di dubbio, per l'emissione di una carta di accompagnamento può essere chiesto di presentare una seconda richiesta con il certificato di un altro medico.

Ulteriori informazioni sull'offerta sono disponibili su ffs.ch/carta-di-accompagnamento o nelle tariffe dei trasporti pubblici.

Per viaggiatori non ancora in possesso di uno SwissPass è necessario allegare a questo modulo **una copia del documento d'identità** e una **fototessera**. Inviare il modulo compilato in ogni sua parte a: FFS SA, Contact Center FFS, Carta di accompagnamento, Casella postale 176, 3900 Briga, ffs.ch/carta-di-accompagnamento

SwissPass
La tua chiave per la mobilità e il tempo libero

VMA-2024_12

10.8.2 Pass bici per gli ausili alla mobilità: modulo di richiesta con certificato medico (formato A4)

1/2

SBB CFF FFS

Pass bici per gli ausili alla mobilità: modulo di richiesta con certificato medico.

Il pass bici per gli ausili alla mobilità consente alla persona titolare di viaggiare a bordo dei mezzi pubblici portando con sé gratuitamente un ausilio ortopedico (ad es. bicicletta a tre ruote o reclinata, balance bike, handbike ecc.).

Per gli ausili ortopedici alla mobilità si applicano le disposizioni tariffarie relative al carico in proprio di biciclette. Tutti i dispositivi devono poter essere caricati e scaricati in autonomia in qualsiasi momento. Il pass bici per gli ausili alla mobilità ha una validità di un anno, è personale e viene integrato nello SwissPass.

Importante.
Per deambulatori, sedie a rotelle e scooter elettrici a quattro ruote non è necessario il pass bici per gli ausili alla mobilità (secondo la T600, cifra 7.3.3).

Le bici a tre ruote e quelle reclinate sono considerate biciclette speciali e non sono ammesse da alcune imprese di trasporto.

Il seguente formulario viene compilato dalla persona titolare che necessita di un ausilio alla mobilità:

1 Dati personali.
Inserire i dati personali ben leggibili in stampatello.

☐ Signora ☐ Signor ☐ Dott. ☐ Prof.

I campi obbligatori sono contrassegnati con *.

Nome*
Cognome*
Indirizzo*
Aggiunta indirizzo
Casella postale
NPA*
Località*
Cantone*
Paese*
E-mail
Telefono fisso
Cellulare*
Data di nascita*

Lingua di corrispondenza* ☐ tedesco ☐ francese ☐ italiano ☐ inglese

Tipo di corrispondenza ☐ e-mail ☐ lettera

☐ Ho già uno SwissPass. Numero cliente ___ - ___ - ___ - ___

☐ Non ho ancora uno SwissPass.
Allegare al presente modulo una copia del documento d'identità e una nuova fototessera al punto 2.



Il numero cliente è riportato qui.

2 Fototessera.
Per il suo SwissPass ci serve una sua fototessera originale recente ad alta risoluzione.
La sua foto sarà memorizzata elettronicamente per un massimo di dieci anni (per cinque anni fino al 25° anno di età).

Requisiti.
- Immagine frontale
- Se possibile con occhi aperti e non coperti
- Sfondo monocromatico
- Illuminazione uniforme (senza ombre)
- A fuoco e ad alto contrasto
- Formato: 35 × 45 mm circa
- Non sono ammesse foto scannerizzate o stampate in proprio.

Annotazione.
Sul retro della foto occorre scrivere nome e cognome in stampatello.

Incollare qui la foto.
Non usare fermagli o graffette.

3 Firma della persona che viaggia.

Firma della persona disabile (o del rappresentante legale / persona incaricata dell'assistenza): con la sua firma conferma che la suddetta persona ha un domicilio fisso in Svizzera. La nazionalità e l'età sono irrilevanti.

Firma

4 Certificato medico per la carta di accompagnamento.

- Hanno diritto alla carta di accompagnamento solamente le persone con una limitazione grave e presumibilmente permanente per la quale, secondo il parere medico, non è prevedibile un miglioramento significativo in un prossimo futuro. Pertanto, non hanno diritto alla carta di accompagnamento le persone che si presume saranno di nuovo in grado di viaggiare autonomamente dopo qualche settimana o mese.
- Con la carta di accompagnamento gratuita, le persone con disabilità possono viaggiare sui trasporti pubblici nel raggio di validità del metà-prezzo insieme a un'altra persona e/o a un cane guida o da assistenza senza costi aggiuntivi.

Con la presente confermo che la persona sopra indicata necessita a lungo termine di un accompagnamento e/o un cane guida o da assistenza per viaggiare in autonomia con i trasporti pubblici. Senza accompagnamento, non può accedere a informazioni di viaggio, marciapiedi o veicoli né acquistare biglietti o usufruire di altri servizi necessari per viaggiare.

☐ Sì ☐ No

Da compilare da parte di un medico

Luogo

Data

Timbro e firma del medico

5 Durata di validità e osservazioni.

La **carta di accompagnamento** è valida 10 anni. Dopo tale termine, è necessario presentare una **nuova** richiesta con certificato medico. Prima della scadenza, la persona titolare riceve un promemoria in merito al rinnovo della carta di accompagnamento.

La presente richiesta con certificato medico è valida per 6 mesi a partire dalla data di emissione. Questo modulo sarà distrutto dopo l'emissione della carta di accompagnamento. In caso di dubbio, per l'emissione di una carta di accompagnamento può essere chiesto di presentare una seconda richiesta con il certificato di un altro medico.

Ulteriori informazioni sull'offerta sono disponibili su ffs.ch/carta-di-accompagnamento o nelle tariffe dei trasporti pubblici.

Per viaggiatori non ancora in possesso di uno SwissPass è necessario allegare a questo modulo **una copia del documento d'identità** e una **fototessera**. Inviare il modulo compilato in ogni sua parte a: FFS SA, Contact Center FFS, Carta di accompagnamento, Casella postale 176, 3900 Briga, ffs.ch/carta-di-accompagnamento

SwissPass
La tua chiave per la mobilità e il tempo libero

VMA-2024_12

11 Militare, Protezione civile, Servizio civile e Polizia

11.1 Trasporti militari, della protezione civile e del servizio civile

11.1.1 Ai trasporti militari, della protezione civile e del servizio civile si applicano le norme delle P520.

11.2 Polizia in interventi di servizio

11.2.1 Offerta

11.2.1.1 I funzionari e le funzionarie di polizia (in seguito chiamati funzionari) facenti parte dei rispettivi corpi cantonali e urbani, così come gli appartenenti ai corpi svizzeri e stranieri della polizia di confine (incluso il Corpo delle guardie di confine CGCF) sono trasportati senza titolo di viaggio, per lo svolgimento delle loro mansioni di servizio. Il viaggio senza titolo di trasporto è permesso in 1ª o in 2ª classe. Le disposizioni sui titoli di trasporto per i funzionari si applicano per analogia ai cani e alle biciclette di polizia portati con sé.

11.2.1.2 Presupposto per far valere questa disposizione è la capacità d'intervento (fermi, arresti provvisori, controlli d'identità) dei funzionari. I funzionari possono essere fatti intervenire per prestare aiuto.

11.2.1.3 Nell'ambito delle comunità possono essere applicate particolari disposizioni, definite nelle corrispondenti tariffe comunitarie.

11.2.2 Aventi diritto

11.2.2.1 Per i viaggi compiuti a scopo di servizio, i funzionari viaggiano senza titolo di trasporto sui percorsi del raggio di validità dell'AG secondo T654 come segue:

Funzionari in uniforme

- Quando uno o più funzionari compiono viaggi programmati o non programmati a scopo di servizio (interventi nei treni, sorveglianza di persone).

Funzionari in abiti civili

- Quando da uno a quattro funzionari compiono viaggi non programmati a scopo di servizio (interventi nei treni, osservazioni, sorveglianza di persone).

11.2.2.2 Per tutti gli altri viaggi di uno o più funzionari (per es. per viaggi di servizio per la partecipazione a rapporti, riunioni, corsi di formazione, come pure per trasferte dal luogo di domicilio a quello di servizio) sono necessari titoli di trasporto valevoli.

12 Facilitazioni internazionali di viaggio FIP

12.1 Offerta

12.1.1 I viaggiatori in possesso di una tessera internazionale di riduzione per agenti ferroviari FIP possono acquistare biglietti singoli, indipendentemente dal canale di distribuzione, al prezzo «ridotto ½». Questi sono valevoli solo sulle sezioni di tratta delle imprese di trasporto partecipanti alla T739. Nel Ticketing automatico non è possibile acquistare biglietti a prezzo ridotto.

12.1.2 La tessera internazionale di riduzione per agenti ferroviari (legittimazione FIP) di 2a classe non autorizza l'acquisto di titoli di trasporto di 1a classe «ridotto ½».

12.1.3 Eventuali supplementi vanno acquistati a parte e sono emessi senza alcuna riduzione.

12.2 Cambiamento di classe

12.2.1 I biglietti internazionali a tagliandi di 2a classe o la tessera internazionale di riduzione per agenti ferroviari di 2a classe autorizzano l'acquisto di cambiamenti di classe a prezzo intero. Cambi di classe risparmio e cambi di classe ridotti non sono valevoli. Fanno stato le disposizioni della cifra 5.

13 Viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole, abuso, falsificazione

13.1 In generale

13.1.1 Oltre al prezzo di trasporto e al prezzo di trasporto forfetario, i viaggiatori privi di titolo di trasporto valido devono pagare un supplemento.

13.1.2 Il supplemento va pagato integralmente, anche se esiste un diritto a un prezzo ridotto. Esso è riscosso per ogni partecipante al viaggio tenuto a pagare il prezzo di trasporto.

13.1.3 Le pretese concernenti le tasse dovute per viaggi senza un titolo di trasporto valevole si prescrivono col decorso di dieci anni (CO, art. 127).

13.1.4 Rimangono riservate sanzioni civili e penali.

13.1.5 Per tutte le corse si fa distinzione tra «viaggiatore con titolo di trasporto parzialmente valevole» e «viaggiatore senza titolo di trasporto valevole».

13.1.6 Nel rispetto della vigente norma sulla protezione dei dati, le imprese di trasporto registrano le generalità dei viaggiatori senza titolo di trasporto valevole o con un titolo di trasporto valevole solo parzialmente. In caso di recidiva sono riscossi supplementi differenziati. Questi sono applicati per l'intera Svizzera e per l'insieme delle imprese.

13.2 Corse con autocontrollo

13.2.1 Le corse e i mezzi di trasporto soggetti ad autocontrollo sono contrassegnati in modo particolare. Il contrassegno avviene per mezzo del seguente simbolo



13.2.2 Le corse con autocontrollo non sono scortate; sono compiuti unicamente controlli sporadici dei titoli di trasporto. Non vi è alcuna vendita di biglietti nel veicolo.

13.2.3 Definizioni

13.2.3.1 Si considera «**viaggiatore con un biglietto parzialmente valevole**» chi può esibire un biglietto di per sé valido sull'intero percorso, ma insufficiente in uno dei casi concreti qui elencati:

- mancanza del cambiamento di classe
- supplemento mancante o sbagliato (per es. supplemento notturno)
- titolo di trasporto per un gruppo di clienti sbagliato (per es. un biglietto a prezzo ridotto senza esserne legittimati)
- mancanza del cambiamento di percorso o percorso derogante (però medesima stazione/zona di partenza e stazione/zona di destinazione, su un altro percorso diretto e paragonabile)
- scelta di un mezzo di trasporto sbagliato su un percorso parziale (per es. Bern – Zürich Enge via Zürich HB, a Zurigo il tragitto parziale viene compiuto in tram)
- collegamento d'orario sbagliato (numero di treno o di corsa, però medesima stazione di partenza e di destinazione) con biglietti risparmio e biglietti risparmio Flex il giorno di viaggio selezionato.

I viaggiatori con un titolo di trasporto parzialmente valevole pagano il supplemento ridotto.

Eccezione: il supplemento pieno va pagato quando il titolo di trasporto è inadeguato sotto più aspetti (il viaggiatore presenta un biglietto di 2a classe a prezzo ridotto, senza però averne il diritto [metà-prezzo], e viaggia in 1a classe senza il relativo cambio classe).

13.2.3.2 Si considera «**viaggiatore senza un titolo di trasporto valevole**» chi non può esibire un titolo di trasporto valevole o parzialmente valevole per l'intero percorso del viaggio conformemente alla cifra 13.2.3.1.

I viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole pagano il supplemento pieno.

Eccezione: paga solo il supplemento ridotto chi, prima dell'effettiva partenza del veicolo)

- può presentare un titolo di trasporto nazionale di 1ª o 2ª classe che è valevole almeno tra due fermate della tratta percorsa.
- in occasione del controllo può presentare un titolo di trasporto di 1ª o 2ª classe della comunità tariffaria o di trasporti corrispondente o limitrofa che è valevole almeno su una tratta parziale (considerando anche eventuali tariffe per tratte brevi e di rete locale).

13.2.3.3 Titoli di trasporto che sono valevoli almeno un giorno civile (per es. titoli di trasporto nazionali, carte giornaliere e abbonamenti di comunità) devono essere valevoli al momento del controllo (secondo la T601).

13.2.3.4 Per i titoli di trasporto con la durata di validità inferiore ad un giorno civile (per es. carta per più corse con una validità di 4 ore o titoli di trasporto di comunità), bisogna pagare solo il supplemento ridotto se al momento del controllo, la durata di validità è stata superata al massimo per la metà della durata di validità del titolo di trasporto medesimo.

Esempio:

una carta per più corse Nidau – Neuchâtel via Biel/Bienne vale 4 ore per ogni corsa.

Obliterazione:	Ore 12.00
Valevole fino alle:	Ore 15.59
Controllo:	fino alle ore 17:59 considerato «viaggiatore con un titolo di trasporto parzialmente valevole», con supplemento ridotto secondo la cifra 13.7.1.1 dalle ore 18:00 considerato «viaggiatore senza un titolo di trasporto valevole», con supplemento intero, secondo la cifra 13.7.1.1

13.2.3.5 In tutti casi i titoli di trasporto vengono considerati indipendentemente dalle condizioni secondo la T601, cifre 9.2-9.3.

13.2.4 Supplementi

13.2.4.1 Sono riscossi i supplementi secondo la cifra 13.7.1.1.

13.2.4.2 Viaggiatori con bambini

Adulti senza titolo di trasporto valevole:

Gli adulti privi di un titolo di trasporto valevole pagano ogni volta il corrispondente supplemento e il prezzo di trasporto forfetario. I bambini che viaggiano con loro, con una carta Junior o Bimbi accompagnati valevole (secondo la T600.3) non pagano né supplementi né prezzo di trasporto forfetario.

I bambini senza carta Junior o Bimbi accompagnati valevole pagano l'intero prezzo di trasporto forfetario, senza il supplemento, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Adulti con titolo di trasporto valevole:

Se gli adulti sono in possesso di un titolo di trasporto valevole, per i bambini privi della carta Junior o Bimbi accompagnati non è dovuto alcun supplemento. I bambini pagano unicamente l'intero prezzo di trasporto forfetario, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Ciò vale anche per i viaggi compiuti con una carta Junior o Bimbi accompagnati scaduta.

I bambini che viaggiano da soli pagano il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto forfetario.

13.2.4.3 Viaggiatori con carta di accompagnamento

Se il viaggiatore con una carta di accompagnamento non può presentare un titolo di trasporto valevole per sé, né per la persona che l'accompagna, dev'essere riscosso una sola volta il rispettivo supplemento più il prezzo di trasporto forfetario. Nel dubbio, la fattura va allestita a nome della o del titolare della carta di accompagnamento.

13.2.4.4 Gruppi

Nel caso di irregolarità con biglietti per gruppi, il rispettivo supplemento viene riscosso una sola volta (per es. se vi sono più partecipanti al viaggio di quelli indicati sul biglietto collettivo). Per i partecipanti senza un biglietto valevole o con un biglietto valevole solo parzialmente si paga il corrispondente prezzo di trasporto forfetario.

13.2.4.5 Cani

Se il viaggiatore non presenta un titolo di trasporto valevole per il cane, si deve incassare una volta il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto forfetario. Altri cani al seguito non sono considerati.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé e nemmeno per il cane, si devono incassare per il viaggiatore il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto forfetario, mentre per il cane vanno riscossi il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto forfetario. Altri cani al seguito non sono considerati.

13.2.4.6 Persone maldestre e confuse

Le persone maldestre e confuse, dalle quali non si può pretendere che sappiano acquistare un titolo di trasporto, non devono pagare il supplemento ma solo il prezzo di trasporto corrispondente.

13.2.4.7 E-Tickets / SwissPass

Prima dell'effettiva partenza del veicolo i clienti devono essere in possesso dell'E-Ticket (si veda la cifra 3.1.4).

Se ha acquistato il suo E-Ticket dopo la partenza della corsa, e questo è valevole per la tratta percorsa, la o il cliente deve pagare il supplemento in base alla cifra 13.7.1.1. Si rinuncia al prezzo di trasporto forfetario.

Se l'E-Ticket acquistato correttamente prima della partenza non può essere presentato in occasione del controllo dei biglietti (ad es. perché si è dimenticato l'E-Ticket, l'accumulatore del cellulare è scarico, il Ticket non è leggibile) viene riscosso il solo diritto amministrativo secondo la cifra 13.7.6/13.7.7 e nessun altro supplemento. I chiarimenti necessari allo scopo sono effettuati dal centro per l'incasso competente, per cui al personale addetto al controllo si devono indicare le generalità.

Ciò vale per analogia anche per uno SwissPass che non può essere esibito al controllo o per prestazioni pagate in un secondo tempo.

Se al momento della corsa l'E-Ticket non era valevole (data, tratta, classe, ecc.), vengono fatturati i supplementi secondo la cifra 13.7.

13.2.4.8 Biciclette

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per la bicicletta, il supplemento per «viaggiatore con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto forfetario sono riscossi una sola volta. Altre biciclette al seguito non vengono considerate.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé e nemmeno per la bici, si devono incassare per il viaggiatore il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto forfetario, mentre per la bici vanno riscossi il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto forfetario. Altre biciclette al seguito non sono considerate.

13.2.5 Supplementi / Prezzi di trasporto forfetari

13.2.5.1 Sono riscossi i supplementi secondo la cifra 13.7.1.

13.2.5.2 A copertura del prezzo di trasporto viene incassato un importo forfetario. Esso è di:

- CHF 5.00 per i viaggiatori con un titolo di trasporto parzialmente valevole e con supplemento ridotto
- CHF 10.00 per i viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole e con supplemento pieno

13.2.5.3 Il prezzo di trasporto forfetario vale come titolo di trasporto utilizzabile sulla stessa corsa fino alla destinazione indicata, o al massimo fino alla stazione finale della corsa; sulle comunità tariffali integrali esso vale un'ora su tutte le zone. Questa norma si applica anche a moduli di annuncio allestiti per «viaggiatori senza un titolo di trasporto valido».

13.3 Corse con personale di controllo, senza vendita

13.3.1 In generale

13.3.1.1 Le corse e i mezzi di trasporto sui quali è presente personale di controllo, ma senza emissione di biglietti, sono contrassegnati in modo particolare. Il contrassegno è fatto con il simbolo conforme alla cifra 13.2.1.

13.3.1.2 Queste corse sono scortate e vi vengono eseguiti regolari controlli dei titoli di trasporto. Non vi è però alcuna vendita di biglietti nel veicolo. Solo i cambiamenti di classe e di percorso secondo la cifra 13.3.5 possono essere acquistati dal personale di controllo.

13.3.2 Definizioni

13.3.2.1 Si considera «**viaggiatore con un biglietto parzialmente valevole**» chi può esibire un biglietto di per sé valido sull'intero percorso, ma insufficiente in uno dei casi concreti qui elencati:

- supplemento mancante o sbagliato (per es. supplemento notturno)
- titolo di trasporto per un gruppo di clienti sbagliato (per es. un biglietto a prezzo ridotto senza esserne legittimati)
- scelta di un mezzo di trasporto sbagliato su un percorso parziale (per es. Bern – Zürich Enge via Zürich HB, a Zurigo il tragitto parziale viene compiuto in tram), violazione della T601, cifre 9.2 e 9.3.
- collegamento d'orario sbagliato (numero di treno o di corsa, però medesima fermata di partenza e di destinazione) con biglietti risparmio e biglietti risparmio Flex il giorno di viaggio selezionato.

Viaggiatori con un titolo di trasporto parzialmente valevole pagano il supplemento ridotto.

Eccezione: il supplemento pieno va pagato quando il titolo di trasporto è inadeguato sotto più aspetti (ad esempio il viaggiatore presenta un titolo di trasporto di 2ª classe a prezzo ridotto, senza diritto a una riduzione [metà-prezzo] e siede in 1ª classe senza cambio classe).

13.3.2.2 Si considera «**viaggiatore senza un titolo di trasporto valevole**» chi non può esibire un titolo di trasporto valevole o parzialmente valevole per l'intero percorso del viaggio conformemente.

I viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole pagano il supplemento pieno.

Eccezione: paga solo il supplemento ridotto chi, prima dell'effettiva partenza del veicolo:

- può presentare un titolo di trasporto nazionale di 1ª o 2ª classe che è valevole almeno tra due fermate della tratta percorsa.
- in occasione del controllo può presentare un titolo di trasporto di 1ª o 2ª classe della comunità tariffaria o di trasporti corrispondente o limitrofa che è valevole almeno su una tratta parziale (considerando anche eventuali tariffe per tratte brevi e di rete locale).

13.3.2.3 Titoli di trasporto che sono valevoli almeno un giorno civile (per es. titoli di trasporto nazionali, carte giornaliere e abbonamenti di comunità) devono essere valevoli al momento del controllo (secondo la T601).

13.3.2.4 Per i titoli di trasporto con la durata di validità inferiore ad un giorno civile (per es. carta per più corse con una validità di 4 ore o titoli di trasporto di comunità), bisogna pagare solo il supplemento ridotto se al momento del controllo, la durata di validità è stata superata al massimo per la metà della durata di validità del titolo di trasporto medesimo. Esempio: si veda la cifra 13.2.3.4.

13.3.3 Cambiamenti di classe e di percorso

13.3.3.1 I viaggiatori sprovvisti di un cambiamento di classe o di percorso possono acquistarlo anche dal personale di controllo. Se nel veicolo viene acquistato un cambiamento di classe, il prezzo ammonta alla differenza fra 1a e 2a classe, ma almeno a CHF 10.00.

13.3.3.2 Il prezzo per un cambiamento di percorso acquistato nel veicolo ammonta alla differenza fra i prezzi della tratta percorsa in precedenza e della nuova. Non sono riscossi un prezzo di trasporto minimo né un supplemento di servizio. Se il nuovo percorso è più vantaggioso, non sussiste alcun diritto al rimborso della differenza.

13.3.3.3 Se il cambiamento di classe o di percorso non viene pagato nel veicolo, l'IT può percepire in più una tassa di trattamento amministrativo per la successiva fatturazione. Non sono riscossi altri i supplementi secondo le cifre 13.7.1 o 13.7.2.

13.3.4 Supplementi / prezzo di trasporto

13.3.4.1 Sono riscossi i supplementi secondo la cifra 13.7.1 (per le eccezioni si veda la cifra 13.3.3). Oltre al supplemento dev'essere incassato il normale prezzo di trasporto per il percorso effettuato.

13.3.4.2 Viaggiatori con bambini

Adulti senza titolo di trasporto valevole:

Gli adulti privi di un titolo di trasporto valevole pagano ogni volta il corrispondente supplemento come anche il prezzo di trasporto. I bambini che viaggiano con loro, con una carta Junior/Nipotini o Bimbi accompagnati valevole (secondo la T600.3) non pagano né supplementi né prezzi di trasporto.

I bambini senza carta Junior/Nipotini o Bimbi accompagnati valevole pagano il normale prezzo di trasporto ridotto, senza supplemento, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Adulti con titolo di trasporto valevole:

Se gli adulti sono in possesso di un titolo di trasporto valevole, per i bambini privi della carta Junior/Nipotini o Bimbi accompagnati non è dovuto alcun supplemento. I bambini pagano unicamente il prezzo di trasporto ridotto, senza supplemento, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Ciò vale anche per i viaggi compiuti con una carta Junior/Nipotini o Bimbi accompagnati scaduta. I bambini che viaggiano da soli pagano il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto ridotto.

13.3.4.3 Viaggiatori con carta di accompagnamento

Se il viaggiatore con una carta di accompagnamento non può presentare un titolo di trasporto valevole per sé, né per la persona che l'accompagna, dev'essere riscosso una sola volta il rispettivo supplemento più il prezzo di trasporto. Nel dubbio, la fattura va allestita a nome della o del titolare della carta di accompagnamento.

13.3.4.4 Gruppi

Nel caso di irregolarità con biglietti per gruppi, il rispettivo supplemento viene riscosso una sola volta (per es. se vi sono più partecipanti al viaggio di quelli indicati sul biglietto collettivo). Per i partecipanti senza un biglietto valevole o con un biglietto valevole solo parzialmente si paga il prezzo di trasporto normale.

13.3.4.5 Cani

Se il viaggiatore non presenta un titolo di trasporto valevole per il cane, si deve incassare una volta il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto. Altri cani al seguito non sono considerati.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé né per il cane, si devono incassare per il viaggiatore il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto, mentre per il cane vanno riscossi il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto. Altri cani al seguito non sono considerati.

13.3.4.6 Persone maldestre e confuse

Le persone maldestre e confuse, dalle quali non si può pretendere che sappiano acquistare un titolo di trasporto, non devono pagare il supplemento ma solo il prezzo di trasporto corrispondente.

13.3.4.7 Corse sbagliate

A una persona salita per sbaglio nel treno, munita di un titolo di trasporto valevole in partenza dalla stazione stessa per un altro percorso o per una stazione situata sul percorso dove il treno non si ferma, il personale di controllo può rilasciare un biglietto di corsa semplice, con la conferma «corsa del treno sbagliata». Questo titolo di trasporto dà diritto al viaggio di ritorno, con il prossimo treno, alla stazione di partenza oppure a quella in cui il viaggiatore sarebbe dovuto scendere.

In presenza di titoli di trasporto di comunità, la «corsa del treno sbagliata» va rilasciata dall'ultima fermata secondo orario all'interno dell'ambito comunitario.

13.3.4.8 E-Tickets / SwissPass

Prima dell'effettiva partenza del veicolo i clienti devono essere in possesso dell'E-Ticket (vedi cifra 3.1.4).

Se ha acquistato il suo E-Ticket dopo la partenza della corsa, e questo è valevole per la tratta percorsa, la o il cliente deve pagare il supplemento secondo la cifra 13.7.1.1. Si rinuncia a computare nuovamente il prezzo di trasporto normale per la tratta percorsa.

Se l'E-Ticket acquistato correttamente prima della partenza non può essere presentato in occasione del controllo dei biglietti (ad es. perché si è dimenticato l'E-Ticket, l'accumulatore del cellulare è scarico, il Ticket non è leggibile) viene riscosso il solo diritto amministrativo secondo la cifra 13.7.6/13.7.7 e nessun altro supplemento. I chiarimenti necessari allo scopo sono effettuati dal centro per l'incasso competente, per cui al personale addetto al controllo si devono indicare le generalità.

Ciò vale per analogia anche per uno SwissPass che non può essere esibito al controllo o per prestazioni pagate in un secondo tempo.

Se al momento della corsa l'E-Ticket non era valevole (data, tratta, classe, ecc.), vengono fatturati i supplementi secondo la cifra 13.7.

13.3.4.9 Biciclette

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per la bicicletta, sono riscossi una sola volta il supplemento per «viaggiatore con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto. Altre biciclette al seguito non sono considerate.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé né per la bici, si devono incassare per il viaggiatore il rispettivo supplemento e il prezzo di trasporto, mentre per la bici vanno riscossi il supplemento per «viaggiatori con titolo di trasporto parzialmente valevole» e il prezzo di trasporto forfetario. Altre biciclette al seguito non sono considerate.

13.3.5 «Biglietto dell'ultimo minuto»/annuncio di continuazione del viaggio

13.3.5.1 I viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole hanno la possibilità di acquistare dal personale addetto al controllo, prima della partenza, un titolo di trasporto al prezzo ordinario. Viene riscosso solo il supplemento di servizio secondo la cifra 13.7.2.

13.3.5.2 Questo si applica anche quando il viaggiatore decide spontaneamente, nel veicolo, una continuazione del viaggio che oltrepassa i limiti di validità del proprio titolo di trasporto.

13.4 Corse con personale di controllo, con vendita

13.4.1 In generale/Definizione

13.4.1.1 Di regola, le corse e i mezzi di trasporto su cui è presente personale di controllo e con vendita di biglietti non sono contrassegnati in modo particolare.

13.4.1.2 Queste corse sono scortate e sono compiuti regolari controlli dei titoli di trasporto. È inoltre possibile acquistare dal personale di controllo un certo assortimento di biglietti.

13.4.2 Cambiamenti di classe

13.4.2.1 Se nel treno o nel battello viene riscosso un cambio classe, si deve pagare la differenza fra i prezzi di 2ª e di 1ª classe, ma almeno CHF 5.00.

13.4.3 Supplementi/Prezzo di trasporto

13.4.3.1 L'emissione di titoli di trasporto nel veicolo è legata alla riscossione di un supplemento di servizio secondo la cifra 13.7.2.

13.4.3.2 Non deve pagare il supplemento di servizio:

- chi acquista biglietti di cambiamento di percorso nel veicolo
- chi vuole viaggiare in 1ª classe con un titolo di trasporto di 2ª e si annuncia spontaneamente, al più tardi in occasione del controllo immediatamente successivo, per pagare la differenza di prezzo.

13.4.3.3 Viaggiatori con bambini

Adulti senza titolo di trasporto valevole:

Gli adulti privi di un titolo di trasporto valevole pagano ogni volta il prezzo di trasporto e il supplemento di servizio. I bambini che viaggiano con loro, con una carta Junior o Bimbi accompagnati valevole (secondo la T600.3) non pagano né il prezzo di trasporto né un supplemento.

I bambini senza carta Junior o Bimbi accompagnati valevole pagano il normale prezzo di trasporto ridotto, senza supplemento, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Adulti con titolo di trasporto valevole

Se gli adulti sono in possesso di un titolo di trasporto valevole, per i bambini privi della carta Junior o Bimbi accompagnati non è dovuto alcun supplemento. I bambini pagano unicamente il prezzo di trasporto ridotto, senza supplemento, a condizione che il viaggio sia compiuto con almeno uno dei genitori o un accompagnatore. La persona adulta deve poter provare che il viaggio viene compiuto insieme.

Ciò vale anche per i viaggi compiuti con una carta Junior o Bimbi accompagnati scaduta. I bambini che viaggiano da soli pagano ogni volta il prezzo di trasporto ridotto.

13.4.3.4 Viaggiatori con carta di accompagnamento

Se il viaggiatore con una carta di accompagnamento non ha un titolo di trasporto valevole per sé, né per la persona che l'accompagna, dev'essere riscosso una volta il supplemento di servizio più il prezzo di trasporto.

13.4.3.5 Gruppi

Nel caso di irregolarità con biglietti per gruppi, il supplemento di servizio viene riscosso una sola volta (per es. se vi sono più partecipanti al viaggio di quelli indicati sul biglietto collettivo). Per i partecipanti senza un biglietto valevole o con un biglietto valevole solo parzialmente si paga il prezzo di trasporto normale.

13.4.3.6 Cani

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per il cane, il supplemento di servizio e il prezzo di trasporto sono incassati una volta. Altri cani al seguito non sono considerati.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé e nemmeno per il cane, il supplemento di servizio e il prezzo di trasporto sono riscossi due volte. Altri cani al seguito non sono considerati.

13.4.3.7 Persone maldestre e confuse

Le persone maldestre e confuse, dalle quali non si può pretendere che sappiano acquistare un titolo di trasporto, non devono pagare il supplemento ma solo il prezzo di trasporto corrispondente.

13.4.3.8 Corse sbagliate

A una persona salita per sbaglio nel treno, munita di un titolo di trasporto valevole in partenza dalla stazione stessa per un altro percorso o per una stazione situata sul percorso dove il treno non si ferma, il personale di controllo può rilasciare un biglietto di corsa semplice, con la conferma «corsa del treno sbagliata». Questo titolo di trasporto dà diritto al viaggio di ritorno, con il prossimo treno, alla stazione di partenza oppure a quella in cui il viaggiatore sarebbe dovuto scendere.

In presenza di titoli di trasporto di comunità, la «corsa del treno sbagliata» va rilasciata dall'ultima fermata secondo orario all'interno dell'ambito comunitario.

13.4.3.9 E-Tickets / SwissPass

Prima dell'effettiva partenza del veicolo i clienti devono essere in possesso dell'E-Ticket (si veda la cifra 3.1.4).

Se la o il cliente ha acquistato il suo E-Ticket dopo la partenza della corsa e questo biglietto è valevole per la tratta percorsa, deve pagare unicamente il supplemento di servizio secondo la cifra 13.7.2.

Se l'E-Ticket acquistato correttamente prima della partenza non può essere presentato in occasione del controllo dei biglietti (ad es. perché si è dimenticato l'E-Ticket, l'accumulatore del cellulare è scarico, il Ticket non è leggibile) viene riscosso unicamente il seguente diritto amministrativo e nessun altro supplemento:

Se le generalità sono rilevate dal personale addetto al controllo e i chiarimenti necessari allo scopo sono effettuati dal centro per l'incasso competente, viene fatturata la tassa secondo la cifra 13.7.6/13.7.7;

se viene venduto un nuovo titolo di trasporto, quest'ultimo può essere rimborsato in seguito dopo deduzione della tassa secondo la tariffa 600.9. Condizione: il titolo di trasporto acquistato aggiuntivamente è stato confermato dal personale addetto al controllo mediante giustificativo separato e la validità ineccepibile dell'E-Ticket può essere verificata inequivocabilmente tramite il dossier elettronico (data, classe, tratta, nessun record di dati di controllo nel dossier, ecc.).

Ciò vale per analogia anche per uno SwissPass che non può essere esibito al controllo o per prestazioni pagate in un secondo tempo.

Se al momento della corsa l'E-Ticket non era valevole (data, percorso, classe ecc.), vengono fatturati i supplementi secondo la cifra 13.7 o non viene accordato nessun rimborso.

13.4.3.10 Biciclette

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per la bicicletta, sono riscossi una volta il supplemento di servizio e il prezzo di trasporto. Altre biciclette al seguito non vengono considerate.

Se il viaggiatore non ha un titolo di trasporto valevole per sé e nemmeno per la bici, si devono incassare due volte il supplemento di servizio e il prezzo di trasporto. Altre biciclette caricate in proprio non sono considerate.

13.4.4 Panoramica dei casi

Caso	**Da pagare su corse con autocontrollo sec. cifra 13.2**	**Da pagare su corse con controllo, senza vendita, sec. cifra 13.3**	**Da pagare su corse con controllo, con vendita, sec. cifra 13.4**
Viaggatori con bambini			
Genitore o accompagnatore senza TdT valevole	supplemento applicabile più prezzo di trasporto forfetario per persona	supplemento applicabile più prezzo di trasporto per persona	prezzo di trasporto più supplemento di servizio per persona
Bambini al seguito senza o con Carta Junior / Bimbi accompagnati scaduta, se il viaggio viene compiuto insieme	prezzo di trasporto forfetario senza supplemento	prezzo di trasporto ridotto senza supplemento	prezzo di trasporto ridotto senza supplemento di servizio
Bambini che viaggiano da soli	supplemento più prezzo di trasporto forfetario	supplemento applicabile più prezzo di trasporto ridotto	prezzo di trasporto ridotto
Gruppi			
Partecipanti senza o con TdT valevole solo parzialmente – supplemento riscosso solo una volta	1x supplemento applicabile più prezzo di trasporto forfetario per ogni viaggiatore	1x supplemento applicabile più prezzo di trasporto per ogni viaggiatore	1x supplemento di servizio e prezzo di trasporto regolare per ogni viaggiatore
Cani			
Nessun TdT valevole per il cane, suppl. riscosso solo una volta – altri cani non sono considerati	supplemento ridotto più prezzo di trasporto forfetario	supplemento ridotto più prezzo di trasporto	prezzo di trasporto più supplemento di servizio

Caso	**Da pagare su corse con autocontrollo sec. cifra 13.2**	**Da pagare su corse con controllo, senza vendita, sec. cifra 13.3**	**Da pagare su corse con controllo, con vendita, sec. cifra 13.4**
Nessun TdT valevole per il cane e il viaggiatore, suppl. riscosso due volte – altri cani non sono considerati	supplemento applicabile più prezzo di trasporto forfetario per il viaggiatore, supplemento ridotto e prezzo di trasporto forfetario per il cane	supplemento applicabile più prezzo di trasporto per il viaggiatore, supplemento ridotto e prezzo di trasporto per il cane	prezzo di trasporto più supplemento di servizio (x2)
Biciclette			
Nessun TdT valevole per la bici – suppl. riscosso una volta (anche per bici speciali sec. cifra 7) – altre bici non sono considerate	Supplemento ridotto più prezzo di trasporto forfetario	Supplemento ridotto più prezzo di trasporto	prezzo di trasporto più supplemento di servizio
Nessun TdT valevole per la bici e il viaggiatore – suppl. riscosso due volte – altre bici non sono considerate	supplemento più prezzo di trasporto forfetario per il viaggiatore, supplemento ridotto e prezzo di trasporto forfetario per la bici	supplemento più prezzo di trasporto per il viaggiatore, supplemento ridotto e prezzo di trasporto forfetario per la bici	prezzo di trasporto più supplemento di servizio (x2)
Persone confuse o maldestre			
nessun supplemento per le persone dalle quali non si può esigere che sappiano acquistare un titolo di trasporto	unicamente il prezzo di trasporto forfetario	unicamente il prezzo di trasporto	unicamente il prezzo di trasporto

Caso	Da pagare su corse con autocontrollo sec. cifra 13.2	Da pagare su corse con controllo, senza vendita, sec. cifra 13.3	Da pagare su corse con controllo, con vendita, sec. cifra 13.4
Corse sbagliate			
Persone che per sbaglio sono salite con un biglietto che da questa stazione vale per un altro percorso o verso una stazione situata su un altro percorso dove il treno non si ferma	supplemento applicabile più prezzo di trasporto forfetario	biglietto di corsa semplice con conferma «Corsa del treno sbagliata» più supplemento di servizio	biglietto di corsa semplice con conferma «Corsa del treno sbagliata» più supplemento di servizio
E-Ticket / SwissPass dimenticato			
E-Ticket comprato dopo la partenza della corsa	supplemento applicabile	supplemento applicabile	supplemento di servizio
E-Ticket valido, non controllabile (batteria scarica, biglietto illeggibile) - per analogia con SwissPass non esibibile o prestazioni pagate in un secondo tempo	tassa amministrativa sec. cifra 13.7.6/13.7.7 e nessun altro supplemento I chiarimenti sono fatti dal preposto Centro Incassi; per questo bisogna fornire le generalità al personale di controllo.		
E-Ticket non valido al momento del viaggio (data, tratta, classe ecc.),	supplementi sec. cifra 13.7		

13.5 SwissPass dimenticato

13.5.1 Principio

13.5.1.1 Ai viaggiatori che hanno dimenticato il loro SwissPass, o che non lo possono esibire, i servizi di vendita mediante gli apparecchi elettronici di vendita, o il personale di controllo con il sistema di stampa e incasso possono emettere un giustificativo, a condizione che

- sia possibile accertare senza alcun dubbio l'identità del viaggiatore, sulla scorta di un documento ufficiale valevole e che
- nella banca dati centrale sia presente un abbonamento valevole, non depositato il giorno del viaggio, o un biglietto singolo valevole, associato allo SwissPass.

Si può rinunciare alla presentazione di un documento d'identità ufficiale a condizione che la o il cliente possa essere identificata/o in modo inequivocabile sulla scorta della foto richiamata nel sistema di distribuzione.

13.5.1.2 A dipendenza del dispositivo di controllo, il giustificativo può essere inviato alla / al cliente anche come documento elettronico. In caso di SwissPass con carte Junior o Bimbi accompagnati, fa stato quanto segue:

- Se tanto i genitori o la persona che accompagna quanto il bambino hanno dimenticato lo SwissPass, è sufficiente la verifica dell'identità di uno dei genitori o della persona accompagnante. Il giustificativo «SwissPass dimenticato» viene emesso solo per la persona adulta (genitore o accompagnante). La carta Junior o Bimbi accompagnati viene controllata tramite il giustificativo «SwissPass dimenticato» del genitore o dell'accompagnante.
- Se il bambino ha dimenticato lo SwissPass e i genitori o la persona accompagnante non hanno uno SwissPass, si deve verificare l'identità del bambino. Il giustificativo «SwissPass dimenticato» viene emesso per il bambino.

13.5.1.3 SwissPass con carta di accompagnamento dimenticato:

- Se la persona accompagnante può esibire un titolo di trasporto valevole, viene emesso un giustificativo «SwissPass dimenticato» per la o il titolare della carta di accompagnamento.
- Se la o il titolare della carta di accompagnamento ha un titolo di trasporto valevole, viene emesso un giustificativo «SwissPass dimenticato» per questa persona. Per l'accompagnante non dev'essere riscosso alcun titolo di trasporto o supplemento.
- Se la o il titolare della carta di accompagnamento ha un abbonamento valido o un titolo di trasporto associato allo SwissPass, viene emesso un giustificativo «SwissPass dimenticato» per questa persona. Per l'accompagnante non dev'essere riscosso alcun titolo di trasporto o supplemento.

13.5.1.4 Se il chiarimento inappuntabile non appare possibile (nessun documento, guasto dell'apparecchio di vendita, orario di partenza imminente ecc.), la o il cliente deve acquistare e pagare un titolo di trasporto valido per il tragitto da compiere. Esso va provvisto dell'attestazione, conformemente alla Tariffa 600.9. Presentando l'abbonamento valevole, può essere accordato un rimborso a posteriori, secondo la T600.9.

13.5.1.5 La durata di validità del modulo «SwissPass dimenticato» (118/50118) ammonta al massimo a due giorni. Essa decade non appena lo SwissPass è stato verificato a un controllo dei titoli di trasporto.

13.5.1.6 Questo giustificativo è da intendersi come un titolo di trasporto sostitutivo che autorizza la circolazione sul rispettivo raggio di validità o la rispettiva prestazione durante la durata di validità stampata. Esso è nominativo e il cliente lo deve firmare subito all'atto dell'emissione.

13.5.2 Tassa amministrativa

13.5.2.1 Per questa procedura va riscossa la tassa amministrativa secondo la cifra 13.7.6.

13.5.3 Termine di presentazione

13.5.3.1 Se, a causa di uno SwissPass dimenticato o di un abbonamento personale nominativo scaduto, viaggiatori ricevono dal personale addetto al controllo un modulo «Viaggio effettuato senza un titolo di trasporto valido», l'abbonamento e il modulo vanno presentati a un punto vendita servito e dotato di apparecchio elettronico di vendita entro 10 giorni. Dopo la scadenza di questo termine il centro per l'incasso competente sollecita i viaggiatori a liquidare l'irregolarità con una fattura. Talune imprese di trasporto accordano ai clienti la possibilità di liquidare direttamente il caso attraverso il portale clienti www.ticketcontrol.ch.

13.6 Abuso/falsificazione

13.6.1 In generale

13.6.1.1 In caso di abuso o falsificazione, oltre al supplemento secondo la cifra 13.7.1 il viaggiatore deve pagare in più il supplemento secondo la cifra 13.7.3.

13.6.1.2 In caso di abuso e/o falsificazione di un abbonamento nominativo, nel corso della sua durata di validità non può essere accordato alcun rimborso. Per l'AG con rinnovo automatico è esclusa la possibilità di disdetta nel corso dell'anno. Nel caso di abbonamenti su SwissPass con modalità di prolungamento annuo, per la durata di validità residua viene accordato un rimborso come alla tariffa 600.9 (restituzione).

13.6.1.3 Le definizioni che seguono in relazione con «Abuso» e «Falsificazione» valgono per analogia anche per gli abbonamenti sullo SwissPass e SwissPass Mobile. Si applicano inoltre al Ticketing automatico secondo la cifra 3.6 e a tutti gli altri biglietti elettronici. Le prestazioni sullo SwissPass possono essere bloccate.

13.6.2 Abuso

13.6.2.1 È considerato abuso l'agire intenzionale di un viaggiatore per trarre per sé o per altri un indebito profitto e/o per nuocere al patrimonio o ad altri diritti dell'impresa di trasporto. C'è abuso ad esempio quando una persona:

- utilizza un titolo di trasporto o di riduzione steso a nome di un'altra persona
- esegue più di una obliterazione su un titolo di trasporto previsto per l'obliterazione, di quante sono le caselle esistenti allo scopo. Eccezione: nel caso di carte da obliterare con sei caselle di convalida (per es. carte per più corse, carte giornaliere per più giorni, carte di supplemento per cambiamenti di classe ecc.), vi è abuso dall'ottava obliterazione

- cerca palesemente di eludere il controllo o fornisce indicazioni false o non più aggiornate sulla sua identità
- utilizza un titolo di trasporto per compiere più viaggi di quanti esso autorizzi
- utilizza un titolo di trasporto che era già stato interamente o parzialmente rimborsato, come pure se chiede il rimborso – anche parziale – di un titolo di trasporto già utilizzato.
- utilizza un titolo di trasporto elettronico di un'altra persona, riprodotto via screenshot, screen video o screensharing e simili
- dopo il controllo del titolo di trasporto effettua un check-out nell'ambito del Ticketing automatico secondo la cifra 3.6, sebbene il viaggio non sia ancora terminato
- nell'ambito del Ticketing automatico secondo la cifra 3.6, dichiari manualmente un abbonamento o una riduzione che la persona in viaggio non possiede, in modo da ottenere una prestazione, anche parziale, nel calcolo del prezzo.
- nell'ambito degli E-Ticket secondo la cifra 3 dichiari manualmente un abbonamento o una riduzione che la persona in viaggio non possiede, in modo da ottenere una prestazione, anche parziale, nel calcolo del prezzo.

13.6.2.2 C'è concorso in abuso, ad esempio quando una persona consegna a un'altra persona il suo titolo di trasporto o di riduzione già controllato. Oppure anche quando il beneficiario di una prestazione cede a terzi la sua prestazione o un supporto di dati, sul quale sono memorizzate prestazioni, oppure i relativi dati d'accesso (per es. SwissPass Mobile), per consentirne un indebito utilizzo. Contano come concorso in abuso anche la riproduzione e la trasmissione di un titolo di trasporto elettronico via screenshot, screen video, screensharing e simili ai fini di un indebito utilizzo. La tassa prevista alla cifra 13.7.3.1 è riscossa da tutte le persone entranti in considerazione.

13.6.2.3 I titoli di trasporto e di riduzione utilizzati abusivamente vengono ritirati come mezzi di prova. Possono essere ritirati anche quando sussista un fondato sospetto di abuso. Essi possono essere fotografati.

13.6.2.4 Di regola l'impresa di trasporto direttamente interessata avvia un procedimento penale contro tutte le persone coinvolte. Se si rinuncia a sporgere denuncia, la durata del ritiro dei titoli di trasporto e di riduzione utilizzati abusivamente va limitata al tempo necessario per effettuare i chiarimenti.

13.6.2.5 Per i titoli di trasporto e di riduzione in abbonamento ritirati gli importi sono dovuti fino al prossimo termine di disdetta possibile.

13.6.2.6 Nei seguenti casi, a un cliente può essere negato l'acquisto di titoli di trasporto o di riduzione attraverso canali di vendita elettronici come anche l'utilizzo di supporti, del Ticketing automatico secondo la cifra 3.6 e di tutti gli altri prodotti E-Ticket:

- violazione delle vigenti disposizioni di tariffa o di contratto
- mora
- abuso o motivato sospetto di abuso secondo la cifra 13.6.2.1
- concorso in abuso o motivato sospetto di concorso in abuso secondo la cifra 13.6.2.2

13.6.2.7 In caso di abuso di una carta di accompagnamento, quest'ultima viene ritirata e il viaggiatore disabile o la persona accompagnante è trattato come viaggiatore sprovvisto di titolo di trasporto valido. Oltre al prezzo di trasporto per il percorso/la zona corrispondente dev'essere pagato il supplemento secondo cifra 13.7.1.1.

13.6.3 Falsificazione

13.6.3.1 C'è falsificazione quando un titolo di trasporto o di riduzione fisico o digitale è allestito in maniera non autorizzata, è modificato, completato o comunque manipolato, oppure presenta cancellature.

13.6.3.2 I titoli di trasporto o di riduzione falsificati vengono ritirati come mezzo di prova. Possono essere ritirati anche quando sussista un fondato sospetto di abuso. Essi possono essere fotografati.

13.6.3.3 Di regola l'impresa di trasporto direttamente interessata avvia un procedimento penale contro tutte le persone coinvolte.

13.7 Supplementi e tasse

13.7.1 Supplementi per viaggiatori con un titolo di trasporto parzialmente valevole o senza titolo di trasporto valevole

13.7.1.1 Sono riscossi i seguenti supplementi:

Per «viaggiatori con un biglietto solo parzialmente valevole», segnatamente il supplemento ridotto

- 1° caso CHF 70.00
- 2° caso CHF 70.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 40.00
- dal 3° caso CHF 70.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 70.00

Per i «viaggiatori senza un titolo di trasporto valevole», segnatamente il supplemento pieno

- 1° caso CHF 90.00
- 2° caso CHF 90.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 40.00
- dal 3° caso CHF 90.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 70.00

13.7.1.2 Sulle corse con autocontrollo, oltre al supplemento è riscosso un prezzo di trasporto forfetario secondo la cifra 13.2.5.

13.7.1.3 Sulle corse con personale di controllo, con o senza vendita secondo le cifre 13.3/13.4, oltre al supplemento dev'essere incassato il normale prezzo di trasporto per il percorso effettuato.

13.7.1.4 Coloro che al controllo non possono esibire alcuna autorizzazione di viaggio secondo la cifra 3.6, sulle corse con autocontrollo devono pagare, oltre al supplemento, un prezzo di trasporto forfetario secondo la cifra 13.2.5. Sulle corse con personale di controllo e vendita di prestazioni di servizio, oltre al supplemento dev'essere incassato il normale prezzo di trasporto per il percorso effettuato. Questo vale anche se il check-in è avvenuto dopo la partenza della corsa, si veda la cifra 3.6.1.3.

13.7.1.5 Il genere e l'entità del supplemento si basano sempre sul caso da valutare. Esempio: nel 1° caso, un «viaggiatore senza un titolo di trasporto valevole»: CHF 90.00, nel 2° caso, un «viaggiatore con un titolo di trasporto parzialmente valevole»; CHF 70.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 40.00, nel 3° caso, un «viaggiatore senza un titolo di trasporto valevole»: CHF 90.00 più la tassa progressiva per i casi di recidiva CHF 70.00.

13.7.1.6 Il supplemento da applicare è riscosso una volta per il singolo caso e non viene cumulato (esempio: viaggiatore senza biglietto valevole e senza supplemento notturno = 1 caso). La tassa progressiva viene riscossa solo una volta anche per i cani e le bici (esempio: viaggiatore senza biglietto valevole e senza supplemento notturno né il biglietto per il cane; 2° caso = una volta il supplemento intero per il viaggiatore, CHF 90.00, più una volta il supplemento ridotto per il cane, CHF 70.00, più la tassa progressiva per il 2° caso CHF 40.00).

13.7.2 Supplemento di servizio

13.7.2.1 Il supplemento di servizio ammonta a CHF 10.00.

13.7.3 Abuso, falsificazione

13.7.3.1 Sono riscossi i seguenti supplementi

- in caso di abuso CHF 100.00
- in caso di falsificazione CHF 200.00

Oltre al supplemento viene riscosso un prezzo di trasporto forfetario secondo la cifra 13.2.5 o il normale prezzo di trasporto per il percorso effettuato.

13.7.3.2 Per i titoli di trasporto della tariffa T673 «Tariffa per offerte Incoming», il supplemento ammonta in caso di abuso/falsificazione a CHF 150.00.

13.7.3.3 Se il viaggiatore contestato rifiuta il pagamento, dev'essere fatto scendere dal veicolo. La polizia dei trasporti / la polizia va fatta intervenire solo se l'interessato rifiuta di lasciare il veicolo.

13.7.4 Tassa amministrativa

13.7.4.1 Se il prezzo di trasporto e/o il supplemento non sono pagati in contanti nel veicolo, l'IT può percepire in più una tassa di trattamento amministrativo per la successiva fatturazione.

13.7.5 Tassa di richiamo

13.7.5.1 In caso di mancato pagamento della fattura l'IT può riscuotere una tassa per l'invio del relativo richiamo.

13.7.6 Tassa amministrativa per gli abbonamenti nominativi o per tessere di riduzione e Swiss Pass dimenticati

13.7.6.1 La tassa amministrativa per abbonamenti nominativi o tessere di riduzione e SwissPass dimenticati, per il trattamento prima della partenza, come anche per la presentazione successiva entro 10 giorni con il rispettivo modulo «Viaggio senza titolo di trasporto valevole» (per es. il mod. 7000) a un punto vendita, ammonta a CHF 5.00.

13.7.6.2 Se l’abbonamento o la tessera di riduzione o lo SwissPass non vengono presentati entro 10 giorni, la tassa per i chiarimenti successivi nel Centro per l’incasso ammonta a CHF 30.00.

13.7.7 Tassa amministrativa per titoli di trasporto nominativi dimenticati o che non possono essere controllati

13.7.7.1 La tassa amministrativa per i titoli di trasporto nominativi che al controllo non è stato possibile esibire o verificare ammonta a CHF 5.00, a condizione che la o il cliente li possa presentare entro 10 giorni con il rispettivo modulo «Viaggio senza titolo di trasporto valevole» (per es. il mod. 7000) a un punto vendita o al Centro Servizio Incassi.

13.7.7.2 Se il titolo di trasporto nominativo non viene presentato entro 10 giorni, la tassa per i chiarimenti successivi nel Centro per l’incasso ammonta a CHF 30.00.

13.7.7.3 Devono essere assolutamente rispettati i punti seguenti:

- L’acquisto del biglietto singolo dev’essere avvenuto prima dell’effettivo orario di partenza del veicolo
- La successione «Momento dell’acquisto» - «Orario di partenza» - «Momento del controllo» dev’essere rispettata rigorosamente
- La validità del titolo di trasporto dev’essere verificata (la prestazione non è stata rimborsata o annullata)

13.7.7.4 Se nel veicolo viene venduto un nuovo titolo di trasporto, quest’ultimo può essere rimborsato in seguito, dopo deduzione della tassa secondo la T600.9. Condizione: il titolo di trasporto acquistato aggiuntivamente è stato confermato dal personale di controllo mediante un giustificativo separato e la validità ineccepibile dell’E-Ticket può essere verificata inequivocabilmente tramite il conto cliente (data, classe, tratta, nessun record di dati di controllo nel dossier, ecc.).

13.7.8 Altre tasse

13.7.8.1 Possono inoltre essere fatturati oneri aggiuntivi e altri inconvenienti di qualsiasi genere.

13.7.9 Abbonamenti acquistati in un secondo tempo

13.7.9.1 I titolari di un abbonamento annuo nominativo, che al controllo risulta scaduto da non più di dieci giorni, hanno la possibilità di acquistare, entro dieci giorni dalla data del controllo, un **abbonamento annuo nominativo** avente un ambito di validità uguale o superiore, la cui validità abbia inizio subito dopo quella dell’abbonamento annuo scaduto (retrodatazione senza soluzione di continuità).

13.7.9.2 Questa regola si applica agli AG su SwissPass per un rinnovo sia con fattura annua sia con fatture mensili.

13.7.9.3 La regola secondo la cifra 13.7.9.1 si applica anche alle carte Junior e Bimbi accompagnati, al metà-prezzo ma non ai titolari di AG Night.

13.7.9.4 I titolari di un abbonamento mensile nominativo, che al controllo risulta scaduto da non più di cinque giorni, hanno la possibilità di acquistare, entro dieci giorni dalla data del controllo, un **abbonamento annuo nominativo** avente un ambito di validità uguale o superiore, la cui validità abbia inizio subito dopo quella dell'abbonamento mensile scaduto (retrodatazione senza soluzione di continuità).

13.7.9.5 In nessun caso è accordato un rimborso di prezzo di trasporto e di supplemento su abbonamenti settimanali e mensili acquistati in un secondo tempo né questi possono essere retrodatati.

13.7.9.6 In questi casi, invece del supplemento per viaggiatori senza o con un titolo di trasporto valevole solo parzialmente, il cliente paga solo la tassa amministrativa per abbonamenti nominativi dimenticati secondo la cifra 13.7.6.1.

13.7.9.7 Se il cliente non intende acquistare nessun nuovo abbonamento, eventuali supplementi già pagati non vengono rimborsati. Se è stato allestito un modulo per viaggiatori senza o con un titolo di trasporto valevole solo parzialmente, dev'essere pagato il prezzo della corsa.

13.7.9.8 Le disposizioni che precedono si applicano solo se il cliente era in possesso di un corrispondente abbonamento scaduto. Se l'abbonamento era scaduto da più di cinque o dieci giorni, o non esisteva nessun abbonamento, dev'essere pagato il relativo supplemento.

14 Specchietto delle possibilità di rimborso di titoli di trasporto singoli, di E-Ticket, di abbonamenti sullo SwissPass e di biglietti di gruppo

14.1 I rimborsi sono possibili fino a un anno dopo la fine della validità.

14.2 L'importo del rimborso viene arrotondato al franco intero inferiore per gli abbonamenti e le carte per più corse. Con i biglietti singoli, di congiunzione e di gruppo, l'importo è arrotondato ai dieci centesimi inferiori.

14.3 Panoramica

Rimborso/ Momento	**Libero servizio e automatizzato (Web shop/ App Mobile)**	**Assistito e manuale**
Biglietti singoli su cartavalore (salvo CG Friends Giovani)		
Prima dell'inizio della validità		Franchigia CHF 10.00
Dopo l'inizio della validità	-	Franchigia CHF 10.00 valevole nei casi seguenti: • Decesso • Incapacità di viaggiare attestata dal medico • Utilizzato solo una tratta parziale (solo per biglietti di percorso) • Utilizzato solo l'andata (solo per biglietti di percorso) • Non utilizzato (attestazione necessaria o prodotti non datati non obliterati). Vale anche per uno scambio. Franchigia CHF 0.00 valevole nei casi seguenti: • Upsell da 2a a 1a cl. • Acquisto di un abb. (salvo metà-prezzo) • Perturbazione esercizio (solo per biglietti di percorso)

Rimborso/ Momento	Libero servizio e automatizzato (Web shop/ App Mobile)	Assistito e manuale
		• Mancanza di posto in 1a. classe
Biglietti singoli come E-Ticket (senza offerte risparmio, CG Friends Giovani e Ticketing automatico)		
Errata manipolazione nella vendita a libero servizio (per es. nome sbagliato) solo dietro presentazione di un nuovo biglietto	Franchigia: CHF 0.00	Franchigia CHF 0.00 solo dietro presentazione di un nuovo biglietto Franchigia CHF 10.00 se non è stato acquistato un nuovo biglietto
Prima dell'inizio della validità	Franchigia: CHF 0.00	Franchigia CHF 10.00
Dopo l'inizio della validità	-	Franchigia CHF 10.00 con conferma della non utilizzazione sec. T600.9
Ticketing automatico		
Dopo l’inizio della validità	Solo per mezzo della rispettiva app del provider secondo le sue CGA.	
Offerta risparmio		
Nei primi 30 minuti dopo il momento dell’acquisto, e solo entro l’inizio della validità	Franchigia CHF 0.00	Secondo T600.9, cifra 10
Decorsi 30 minuti dopo l’acquisto e entro l’inizio della validità	Secondo T600.9, cifra 10	Secondo T600.9, cifra 10
Dopo l’inizio della validità	-	Secondo T600.9, cifra 10

Rimborso/ Momento	**Libero servizio e automatizzato (Web shop/ App Mobile)**	**Assistito e manuale**
Carta giornaliera Friends Giovani		
Prima dell'inizio della validità	Franchigia CHF 0.00	CHF 10.00
Dopo l'inizio della validità	Nessun rimborso o rimborso parziale possibile	Nessun rimborso o rimborso parziale possibile
Abbonamenti	Nessun rimborso a libero servizio e in automatico di abbonamenti con rinnovo automatico (per es. AG o metà-prezzo)	
Prima dell'inizio della validità Restituzione causa mancata utilizzazione	Franchigia CHF 0.00 Anche in caso di scambio e Upsell	Secondo disposizioni di tariffa dell'abbonamento nella T600.9 Franchigia CHF 10.00 (salvo metà-prezzo PLUS
Dopo l'inizio della validità Non sono rimborsati Carta Junior / Bimbi accompagnati	Franchigia CHF 0.00 Secondo le disposizioni di tariffa dell'abbonamento nella T600.9 In caso di restituzione è possibile un rimborso a libero servizio in automatico. (salvo abbonamento Svago). Anche in caso di scambio / Upsell. Rimborsi con obbligo di attestazione (caso di decesso, incapacità di viaggiare attestata) sono possibili solo assistiti.	Secondo le disposizioni di tariffa dell'abbonamento nella T600.9 Franchigia CHF 10.00 (salvo metà-prezzo PLUS Vale anche nei seguenti casi con rimborso pro rata: • Decesso (anche per decesso del partner contrattuale AG) • Incapacità di viaggiare attestata dal medico Nessuna franchigia per Upsell / scambio.

Rimborso/ Momento	**Libero servizio e automatizzato (Web shop/ App Mobile)**	**Assistito e manuale**
Biglietti di gruppo		
Prima dell'inizio della validità	Franchigia CHF 0.00	Franchigia CHF 10.00 La modifica del numero di partecipanti prima della partenza avviene gratuitamente.
Dopo l'inizio della validità	-	Franchigia CHF 10.00valevole nei casi seguenti: • Decesso • Incapacità di viaggiare attestata dal medico • Non utilizzato (attestazione necessaria) • Utilizzato solo una tratta parziale (solo per biglietti di percorso) • Utilizzato solo l'andata (solo per biglietti di percorso) • Modifica del numero di partecipanti Franchigia CHF 0.00 valevole nei casi seguenti: • Upsell / scambio se senza interruzione • Perturbazione esercizio (solo per biglietti di percorso) • Mancanza di posto in 1a. classe

14.4 In caso di cambiamento o di errata immissione, con gli E-Ticket prima della partenza si procede sempre a un rimborso integrale con nuovo acquisto (nessun rimborso parziale).

14.5 Per gli abbonamenti, si ha un Upsell / scambio nei casi seguenti:

- Acquisto di un abbonamento con durata di validità uguale o superiore (abbonamento annuale --> annuale, abbonamento mensile --> mensile / annuale).
- Acquisto di un AG
- Acquisto di un metà-prezzo PLUS
- Acquisto di un abbonamento Flexi (eccezione: scambio di un abb. Flexi in uno a zone che non cambiano come quantità e zone tariffali)
- Acquisto di un abbonamento di percorso, modulare annuale o di comunità annuale (anche clienti con AG)
- Acquisto di altre tratte o zone (più brevi o più lunghe, di meno o di più)
- Cambiamento del partner contrattuale per l'AG
- Se uno dei criteri che precedono è soddisfatto, anche lo scambio di un abbonamento di 1ª classe in uno di 2ª viene considerato uno scambio

Per un Upsell / scambio, almeno un criterio dev'essere soddisfatto.

14.6 Si ha un Downsell nei casi seguenti:

- Acquisto di un abbonamento con una durata più breve
- Scambio da un abbonamento in un metà-prezzo o un AG Night.

14.7 Al ricevimento di una carta di accompagnamento, gli abbonamenti esistenti vanno trattati come scambio. Non à ammesso un rimborso nel passato.

14.8 Uno scambio non è possibile se l'abbonamento viene prolungato anzitempo, in seguito a provvedimenti tariffali o per aggirare il limite d'età (durata di validità, zone/percorso e classe non cambiano).

14.9 Panoramica

Che cosa	**Franchigia**	**Rimborso**
Annullamento fino a un giorno dopo la data di acquisto al punto vendita di emissione. Errore di servizio del personale	Nessuna franchigia	Annullamento
Decesso	Franchigia CHF 10.00	Prima del PGV: rimborso integrale Dopo il PGV: rimborso pro rata
Incapacità di viaggiare attestata	Franchigia CHF 10.00	Prima del PGV: rimborso integrale Dopo il PGV: rimborso pro rata

Che cosa	Franchigia	Rimborso
Restituzione prima del PGV	Franchigia CHF 10.00	Restituzione
Restituzione dopo il PGV Rimborso sec. la rispettiva tabella	Franchigia CHF 10.00	Restituzione
Errata manipolazione nella vendita a libero servizio (per es. nome sbagliato)	Nessuna franchigia	Annullamento
Rimborso causa ritardo (diritti dei viaggiatori)	Nessuna franchigia	Sec. T600.9 cifra 1.11
Upsell/ scambio di un abb. (solo se senza interruzione)	Nessuna franchigia	Rimborso pro rata dopo il PGV
Downsell	Franchigia CHF 10.00	Restituzione

15 Disposizioni in caso di ritardi e soppressioni di corse

15.1 Avvertenza preliminare

15.1.1 Per quanto non stabilito diversamente qui appresso, si applicano per analogia le disposizioni della cifra 0.1.

15.1.2 A livello superiore fanno stato la legge federale sul trasporto dei viaggiatori e la relativa ordinanza, con particolare attenzione ai diritti e i doveri in caso di ritardo.

15.1.3 Bambini e cani contano come una persona.

15.2 In generale

15.2.1 I viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto valevole e che non sono più in grado di realizzare lo scopo del loro viaggio a causa di un ritardo, possono scegliere:

- di rinunciare al viaggio, se non lo hanno già intrapreso (Caso A)
- di rinunciare al proseguimento del viaggio, se lo hanno già intrapreso. (Caso B)
- oppure di tornare immediatamente alla stazione iniziale del viaggio con il primo treno appropriato. (Caso C)
- di proseguire il viaggio fino a destinazione. (Caso D)

15.2.2 In nessuno dei casi sopra elencati i viaggiatori necessitano di un titolo di trasporto supplementare.

15.2.3 I viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto valevole che, nonostante il ritardo o la soppressione di un treno, desiderano proseguire fino a destinazione, lo possono fare con il prossimo treno appropriato o su un percorso ausiliario, senza dover pagare alcuna differenza sul prezzo di trasporto. Si parla di percorso ausiliario quando i viaggiatori sono trasportati su altre linee pubbliche, che non siano quelle indicate sui titoli di trasporto. Se non si possono emettere titoli di trasporto diretti sul percorso ausiliario previsto, questi possono essere rilasciati ulteriormente per la tratta interrotta. Essi sono riconosciuti valevoli sul percorso ausiliario senza che si debba pagare alcuna differenza.

15.2.4 In caso di interruzioni del traffico non prevedibili, i biglietti vengono emessi fino a nuovo avviso sul percorso interrotto e riconosciuti come valevoli sul percorso ausiliario. Questo viene stabilito dal servizio dell'esercizio dell'impresa di trasporto sulla quale si è verificata l'interruzione (per es. FFS: Traffic Control Center TCC).

15.2.5 Questa norma è valida finché i servizi preposti delle imprese di trasporto interessate adottano un'intesa di altro tenore e, ad esempio, dispongono l'emissione dei biglietti sul percorso ausiliario.

15.2.6 Nel caso di interruzioni del traffico pubblicate in anticipo negli orari, le imprese di trasporto interessate possono ordinare sin dall'inizio l'emissione dei biglietti su un percorso ausiliario. In tal caso vanno emessi biglietti sul percorso ausiliario. I biglietti già acquistati per percorso interrotto vengono ritirati e sostituiti con nuovi biglietti sul percorso ausiliario.

15.2.7 Il trasporto di rientro a titolo gratuito e il rimborso del prezzo pagato per i percorsi svizzeri sono pure concessi se il viaggio non può essere continuato a causa di rottura di coincidenza o di un avvenimento all'estero (per es. uno sciopero). In questo caso il viaggiatore deve rivolgersi al servizio d'emissione dei titoli di trasporto (Diritti dei viaggiatori nel traffico internazionale, vedi cifra 15.5).

15.2.8 I viaggiatori in possesso di un titolo di trasporto valevole che raggiungono la loro destinazione con un ritardo di 60 minuti e oltre, hanno diritto a un indennizzo sul prezzo di trasporto (Caso D).

15.3 Pernottamento

15.3.1 Se la meta del viaggio non è più raggiungibile con l'ultimo collegamento previsto nell'orario, al viaggiatore sono rimborsate le spese per un unico pernottamento in un albergo di classe media (camera e prima colazione). Se il viaggiatore non ha la possibilità di trovare una sistemazione adeguata, l'impresa di trasporto interessata decide, nel singolo caso, come procedere con i relativi costi.

15.3.2 Le imprese di trasporto non sono obbligate, secondo la legge, a rifondere le spese di taxi. Queste tuttavia vengono rimborsate se sono più vantaggiose delle spese d'albergo e rientrano nei limiti previsti per l'alloggio e la colazione.

15.3.3 Le imprese di trasporto non sono obbligate, secondo la legge, a risarcire al cliente le spese per il pernottamento e la prima colazione, se il ritardo è dovuto a circostanze che le imprese di trasporto non hanno potuto impedire o le cui conseguenze non hanno potuto evitare (forza maggiore).

15.4 Bagaglio/biciclette

15.4.1 I costi per il carico in proprio di biciclette sono rimborsati in tutti i casi (A-D).

15.4.2 I costi per la consegna al trasporto di bagagli/di biciclette non sono rimborsati.

15.5 Biglietti internazionali e percorsi esteri

15.5.1 Sui percorsi svizzeri, ai viaggiatori in possesso di biglietti internazionali si applicano le «Condizioni generali per il trasporto ferroviario dei viaggiatori (GCC-CIV/(PRR)» e le «Disposizioni specifiche di trasporto delle FFS (DST-FFS)».

15.5.2 Le tariffe internazionali disciplinano il modo di procedere quando sono interessati percorsi esteri.

15.5.3 In caso di interruzioni del traffico su percorsi esteri, contemporaneamente con l'avviso dell'interruzione il Traffic Control Center TCC informa circa la facoltà di continuare a emettere biglietti sull'itinerario interrotto e su quale percorso ausiliario si debbano all'occorrenza rilasciare i biglietti. Si applicano le disposizioni secondo la SCIC-NRT.

15.5.4 I viaggiatori devono rivolgersi all'ufficio d'emissione dei titoli di trasporto.

15.5.5 Il sistema Interrail /Eurrail ha uno specifico sistema di indennizzi: https://www.interrail.eu/de/support/delay-compensation

15.6 Indennizzo in caso di ritardi e soppressioni di corse

15.6.1 In generale

15.6.1.1 I rimborsi nei tre casi (A, B, C) elencati alla cifra 15.2.1 sono effettuati secondo la T600.9. I viaggiatori hanno diritto di presentare una richiesta di indennizzo sul prezzo di trasporto se raggiungono la meta del loro viaggio con almeno 60 minuti di ritardo rispetto al collegamento previsto secondo orario con tempi di cambio regolari (caso D).

15.6.1.2 In caso di ritardi, i viaggiatori sono tenuti a informarsi e a utilizzare collegamenti alternativi con ritardi minori.

15.6.1.3 La richiesta di un indennizzo sul prezzo di trasporto in caso di ritardi dev'essere presentata entro 30 giorni dal corrispondente viaggio. La richiesta può essere presentata online https://www.swisspass.ch/diritti-dei-viaggiatori o di persona a uno qualsiasi dei punti vendita serviti.

15.6.1.4 La richiesta viene esaminata da FFS SA su mandato dei TP Svizzera e, se il diritto viene confermato, il versamento dell'indennizzo avviene entro 30 giorni.

15.6.1.5 In relazione con l'esame del diritto a un indennizzo sul prezzo di trasporto, se necessario possono essere domandate altre indicazioni a chiarimento delle conseguenze del ritardo.

15.6.1.6 La FFS SA elabora i dati personali su incarico dei TP svizzeri esclusivamente in relazione alle pretese di indennizzo per gli scopi di seguito elencati e li memorizza per un periodo di 13 mesi:

- Trattamento, verifica e rilascio di informazioni su richieste di indennizzo come pure
- identificazione e risposta a richieste presentate in modo abusivo.

I dati personali non sono trasmessi a terzi fuori dei TP svizzeri e non vengono utilizzati per scopi di marketing.

I dati attinenti al conteggio sono conservati per un periodo di dieci anni secondo il diritto contabile.

15.6.1.7 Viene rimborsato al massimo uno dei quattro casi A, B, C o D, il cumulo non è possibile.

15.6.1.8 I titolari di un AG, di un abbonamento di percorso, comunitario, modulare ecc. hanno diritto unicamente a un indennizzo nel caso D. Un rimborso è escluso nei casi A, B e C.

15.6.1.9 Panoramica

Tratta	**Indennizzo**
Caso A: rinuncia al viaggio	Rimborso integrale del prezzo di trasporto; si veda la T600.9
Caso B: rinuncia al proseguimento del viaggio in una stazione intermedia	Rimborso proporzionale del prezzo di trasporto; si veda la T600.9
Caso C: rientro immediato al luogo di partenza da una stazione intermedia	Rimborso integrale del prezzo di trasporto; si veda la T600.9
Caso D: proseguimento a destinazione con un ritardo di almeno 60 minuti	Indennizzo in funzione del prezzo del biglietto / dell'assortimento e in base ai minuti di ritardo

15.6.1.10 Il diritto secondo il caso D (proseguimento a destinazione con un ritardo di almeno 60 minuti) si differenzia secondo l'assortimento:

Assortimento	**Da quando**	**Importo**
Normale assortimento di titoli di trasporto e carte giornaliere (biglietti singoli [1/1, ½, biglietti risparmio, biglietto di andata e ritorno, biglietti per gruppi, City-Ticket, carte giornaliere in multipack, Swiss Travel System ecc.]) senza gli abbonamenti	Ritardo a destinazione di almeno 60 minuti	25 percento del prezzo di trasporto pagato, si veda la cifra 15.8
Normale assortimento di titoli di trasporto e carte giornaliere (biglietti singoli [1/1, ½, biglietti risparmio, biglietto di andata e ritorno, biglietti per gruppi, City-Ticket, carte giornaliere in multipack, Swiss Travel System ecc.]) senza gli abbonamenti	Ritardo a destinazione di almeno 120 minuti	50 percento del prezzo di trasporto pagato secondo la cifra 15.8
Abbonamenti (AG, di percorso, di comunità, modulare ecc.)	Ritardo a destinazione di almeno 60 minuti	Valore giornaliero dell'abbonamento Max. 1 richiesta al giorno Max. 10 percento del valore dell'abb.

Nel caso D, l'importo calcolato per l'indennizzo deve sempre ammontare ad almeno CHF 5.00, altrimenti non vi è alcun indennizzo. Con gli abbonamenti si arrotonda ai CHF 5.00 superiori, se il valore giornaliero è meno di CHF 5.00. Non è ammesso il cumulo delle richieste.

15.6.1.11 Il calcolo dell'indennizzo avviene in base al prezzo di trasporto effettivamente pagato per il collegamento ritardato. Ad es. per un biglietto di andata e ritorno si adotta come base il prezzo di trasporto per una corsa semplice.

15.6.1.12 Non vi è alcun indennizzo sul prezzo di acquisto di un metà-prezzo. Parimenti non viene indennizzato il costo delle carte Junior e Bimbi accompagnati.

15.7 Reclami

15.7.1 I viaggiatori possono presentare un reclamo alle IT se i loro diritti sono stati violati.

15.7.2 I reclami in relazione con gli obblighi di indennizzo in caso di ritardi (per es. ricorso contro una decisione su una richiesta) possono essere presentati dai viaggiatori a FFS SA, Contact Center, Diritti dei viaggiatori.

15.7.3 I reclami in relazione con altri diritti dei viaggiatori ai sensi della LTV (per es. informazione, trasporto di biciclette caricate in proprio ecc.) o altri rilievi generici quali la pulizia, il personale, la sicurezza ecc. possono essere presentati dai viaggiatori alle singole IT.

15.8 Esempi

Descrizione dell'esempio	Indennizzo in caso di ritardo:
Esempio 1: **Schwarzenburg – Olten, via Bern** Prezzo di trasporto (2a. classe, ridotto ½, CS, fittizio): CHF 18.50	
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo 60 - 119 minuti	Diritto: 25% di CHF 18.50 Importo: CHF 4.60 Pagamento: nessuno, dato che non viene raggiunto l'importo minimo di CHF 5.00
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: 50% di CHF 18.50 Importo: CHF 9.20 Pagamento: CHF 9.20
Esempio 2: **Schwarzenburg – Olten, via Bern** Prezzo di trasporto (2ª classe, ridotto ½, AR, fittizio): CHF 37.00	
Caso D: viaggio fino a destinazione all'andata, ritardo di 60 - 119 minuti	Diritto: 25% di CHF 18.50 (prezzo della corsa semplice) Importo: CHF 4.60 Pagamento: nessuno, dato che non viene raggiunto l'importo minimo di CHF 5.00
Caso D: viaggio fino a destinazione all'andata, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: 50% di CHF 18.50 (prezzo della corsa semplice) Importo: CHF 9.20 Pagamento: CHF 9.20
Esempio 3: **Schwarzenburg – Olten, via Bern** AG (2ª classe, pagamento annuo, fittizio): CHF 3995	
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di 60 - 119 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'AG (1/365) Importo: CHF 10.90 Pagamento: CHF 10.90
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'AG (1/365) Importo: CHF 10.90 Pagamento: CHF 10.90

Descrizione dell'esempio	Indennizzo in caso di ritardo:
<u>Esempio 4:</u> **Schwarzenburg – Olten, via Bern** AG (2a classe, pagamento mensile, fittizio): CHF 355.00	
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di 60 - 119 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'abbonamento (355x12/365) Importo: CHF 11.67 Pagamento: CHF 11.70
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'abbonamento (355x12/365) Importo: CHF 11.70 Pagamento: CHF 11.70
<u>Esempio 5:</u> **Zürich – Winterthur** Prezzo di trasporto (2ª classe, ridotto ½, fittizio): CHF 7.50	
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di 60 - 119 minuti	Diritto: 25% di CHF 7.50 Importo: CHF 1.85 Pagamento: nessuno, dato che non viene raggiunto l'importo minimo di CHF 5.00
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: 50% di CHF 7.50 Importo: CHF 3.70 Pagamento: nessuno, dato che non viene raggiunto l'importo minimo di CHF 5.00
<u>Esempio 6:</u> **Zürich Flughafen – Winterthur** Abbonamento comunitario (2ª classe, pagamento annuo, fittizio): CHF 1518.00	
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di 60 - 119 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'abbonamento (1/365) Importo: CHF 4.10 Pagamento: CHF 5.00
Caso D: viaggio fino a destinazione, ritardo di almeno 120 minuti	Diritto: valore giornaliero dell'abbonamento (1/365) Importo: CHF 4.10 Pagamento: CHF 5.00